

RESOCONTO STENOGRAFICO

296.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		AGLIETTA MARIA ADELAIDE (<i>Misto</i>) . . .	32360, 32366, 32367
(Conferma nell'assegnazione a Commissione in sede referente)	32410	BERSELLI FILIPPO (<i>MSI-DN</i>) . . .	32402, 32403
(Trasmissione dal Senato)	32359	BIONDI ALFREDO (<i>PLI</i>) . . .	32370, 32381, 32382
		CARIA FILIPPO (<i>PSDI</i>)	32405
Proposte di legge:		COSTA SILVIA (<i>DC</i>)	32407, 32408
(Annunzio)	32410	FAGNI EDDA (<i>PCI</i>)	32400, 32401
		FIANDROTTI FILIPPO (<i>PSI</i>) . . .	32404, 32405
Interpellanze e interrogazioni (Svolgimento):		FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (<i>PCI</i>)	32370, 32388
PRESIDENTE . . .	32359, 32361, 32363, 32366, 32367, 32368, 32370, 32371, 32372, 32380, 32381, 32384, 32385, 32388, 32390, 32391, 32400, 32401, 32402, 32403, 32404, 32405, 32407. 32408	MACERATINI GIULIO (<i>MSI-DN</i>) . . .	32387, 32390, 32391
		MELLINI MAURO (<i>FE</i>) . . .	32361, 32362, 32363, 32365, 32369, 32371, 32377, 32378, 32379, 32380, 32381, 32385, 32387
		NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (<i>DC</i>) . . .	32398, 32402

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

	PAG.		PAG.
VASSALLI GIULIANO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . .	32361, 32362, 32363, 32365, 32371, 32372, 32377, 32378, 32379, 32380, 32393, 32397	Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 4-11 maggio 1989	
		PRESIDENTE	32384

La seduta comincia alle 10,30.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 28 aprile 1989.

(È approvato).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. In data 2 maggio 1989 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 953. — «Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari» (approvato da quel Consesso) (3870).

Sarà stampato e distribuito.

Avverto che ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanze e interrogazioni.

Cominciamo dalla seguente interpellanza:

«I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere — premesso che:

nel 1988 è stata disposta dal ministro di grazia e giustizia una ispezione, affidata al dottor Ugo Dinacci, relativa a gravi fatti avvenuti nel corso del procedimento a carico di Enzo Tortora, denunciati da quest'ultimo e confermati dalla sentenza della corte d'appello di Napoli che lo ha completamente assolto da ogni accusa;

tale inchiesta sarebbe giunta alla sconcertante conclusione che:

a) l'uso dei cosiddetti «pentiti» da parte dei magistrati inquirenti sarebbe stato del tutto regolare;

b) la custodia dei cosiddetti «pentiti» in caserma ove godevano di trattamento preferenziale e, soprattutto, potevano liberamente comunicare fra di loro per concordare calunniose trame sarebbe pienamente legittima perché concordata con la direzione del Ministero di grazia e giustizia;

c) la comprovata assenza di difensori nelle deposizioni dei cosiddetti «pentiti» sarebbe giuridicamente giustificata dal timore per l'incolumità della vita dei «pentiti» stessi e dei loro familiari;

d) veri e propri falsi in atto pubblico sarebbero solo «discrasie o passaggi non sufficientemente calibrati»;

e) non avrebbero alcuna importanza evidenti reticenze di un giornalista sentito in sede di ispezione ministeriale;

f) l'arresto di un numero imprecisato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

di omonimi nel corso del detto procedimento sarebbe stato «fisiologico»;

g) le modalità di conduzione dell'istruttoria, oggetto appunto dell'ispezione, sarebbero sottratte ad ogni possibilità di sindacato, rientrando nei poteri discrezionali del magistrato inquirente;

h) la vicenda dell'agendina in cui risultava il nome «Tortona», centrale nel dimostrare la mancanza di professionalità e scrupolo negli investigatori, sarebbe influente solo perché non utilizzata in sede di ordinanza di rinvio a giudizio;

tale inchiesta si era già conclusa senza neppure sentire uno dei numerosi difensori di Enzo Tortora — testimoni di molti dei fatti denunciati e profondi conoscitori del processo — e solo dopo un'interrogazione parlamentare il dottor Dinacci ritenne doveroso ascoltare l'avvocato Raffaele Della Valle, senza peraltro tenere nel benché minimo conto quanto da lui esposto;

tale inchiesta non ha minimamente tenuto conto dei fatti, passati in giudicato, accertati dalla corte d'appello di Napoli, nonché da altri colleghi giudicanti di quel distretto, che evidenziano al di là di ogni ragionevole dubbio gravi negligenze nel comportamento degli inquirenti —:

se i fatti esposti in premessa risultino confermati e quali siano gli intendimenti del Governo per evitare che fatti simili non abbiano più a verificarsi;

se sia vero che il ministro di grazia e giustizia, pur non condividendo le conclusioni di detta inchiesta al punto da sollecitare l'inizio dell'azione disciplinare nei confronti di diversi magistrati napoletani, non ha disposto una nuova e seria indagine e, al contrario, ha inviato al Consiglio superiore della magistratura la detta inchiesta la quale, ovviamente, viene utilizzata per affossare la richiesta di azione disciplinare;

se e quali provvedimenti il ministro intenda adottare relativamente ad una inchiesta quale quella del dottor Dinacci che

sembra, se riscontrata come vera, improntata a negligenza pari a quella dei magistrati che arrestarono ed inquisirono Enzo Tortora».

(2-00546)

«Calderisi, Mellini, Aglietta, Rutelli, Vesce, Pannella, Teodori, Faccio».

(18 aprile 1989)

L'onorevole Aglietta ha facoltà di illustrare l'interpellanza Calderisi n. 2-00546, di cui è cofirmataria.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Signor Presidente, signor ministro, utilizzerò un solo minuto del tempo a mia disposizione per illustrare l'interpellanza Calderisi n. 2-00546, di cui sono cofirmataria — riservandomi di intervenire più ampiamente in sede di replica —, per porre al ministro un quesito che non è contenuto nell'interpellanza e sul quale ritengo debba essere richiamata la sua attenzione.

Desidero sapere se, al momento di affidare l'ispezione ministeriale di cui si tratta al dottor Dinacci, consigliere di Cassazione, il ministro sia stato messo a conoscenza del fatto che questi, quale componente della prima sezione della Corte di cassazione, era stato l'estensore della sentenza di rigetto dell'istanza di remissione ad altra sede proposta nel processo di appello relativamente al caso Tortora. Dinacci aveva quindi già svolto un'attività, compiuto delle indagini e comunque già manifestato una sua posizione circa il problema della sede di Napoli, avendo scritto una relazione che respingeva qualsiasi ipotesi di irregolarità nell'amministrazione della giustizia a Napoli. Sarebbe stato pertanto improbabile che, compiendo questa nuova ispezione, egli smentisse se stesso.

Vorrei sapere se il ministro, a conoscenza di ciò, non abbia ritenuto di intervenire; oppure se — ove ne sia venuto a conoscenza soltanto adesso — non ritenga opportuno adottare i provvedimenti nel caso o comunque esporre la sua opinione al riguardo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, prima di rispondere alle domande contenute nell'interpellanza Calderisi 2-00546, vorrei fare delle precisazioni su alcuni punti che ne costituiscono la premessa.

Prima di tutto vorrei porre in rilievo che l'inchiesta da me ordinata sui magistrati che condussero l'istruttoria (questa è la formula) e trattarono il dibattito di primo grado del procedimento penale contro Altivalle ed altri, nel corso del quale era stato rinviato a giudizio e condannato in primo grado l'onorevole Enzo Tortora, fu affidata al consigliere di cassazione, professor dottor Ugo Dinacci, vicecapo dell'ispettorato generale del ministero, già professore di istituzioni di diritto e procedura penale, proveniente da lunghi anni di servizio giudiziario presso la prima sezione penale della Corte di cassazione.

A questo punto cade acconcio rispondere alla domanda testé rivoltami. Devo dire che non ne ero affatto a conoscenza, onorevole Aglietta. In quell'occasione domandai se Dinacci, che proveniva dalla benemerita (come avremo occasione di dire in seguito) prima sezione penale della Corte di cassazione, fosse stato per caso uno dei giudici del procedimento principale; ma non lo era stato. Non pensai ad altro, non mi ricordavo neanche che esistesse un processo di remissione, e comunque non mi venne detto nulla al riguardo. Posso rispondere subito, quindi, che non ne ero al corrente e che ne vengo a conoscenza questa mattina.

Penso che l'inchiesta non sarebbe andata in modo diverso; non ritengo cioè che egli possa essere stato in alcuna misura influenzato dal fatto di essere stato membro del collegio che ritenne che non ci fossero gli estremi (che sono rigorosamente di diritto) per rimettere il processo ad una sede diversa da quella di Napoli. Non lo penso. Sarebbe diverso se quella circostanza avesse avuto una qualsiasi influenza sui giudizi di merito.

MAURO MELLINI. Semmai il contrario!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Certamente, la circostanza denunciata mi è stata taciuta o mi è sfuggita. Comprendrà da quanto dirò in maniera piuttosto estesa, onorevole Mellini, che non si può arrivare a conclusioni analoghe a quelle alle quali giunge l'onorevole Aglietta.

L'inchiesta fu condotta, a mio avviso, con scrupolo, equidistanza e dignità. La relazione conclusiva, al di là delle diverse interpretazioni alle quali può dar luogo (e su un punto, come sapete, vi è stata una differente interpretazione anche da parte mia), si segnala per dovizia e precisione di riferimenti, nonché per l'attenta individuazione delle complesse questioni coinvolte.

Le conclusioni dell'inchiesta stessa, per chi voglia attentamente ed integralmente leggere la relazione che le contiene (e che ho ovviamente qui con me), non coincidono con le descrizioni fattene nelle premesse dell'interpellanza alla quale si risponde.

Seguirò nel rispondere la numerazione per lettere contenuta nelle premesse dell'interpellanza.

Vorrei far rilevare, in primo luogo, che nella relazione ispettiva, in particolare, non si parla affatto di uso regolare dei cosiddetti «pentiti» da parte dei magistrati inquirenti, come si afferma nel punto a) della premessa. Dopo aver precisato, preliminarmente, sul piano metodologico, che il controllo ha seguito la linea del massimo rispetto del giudicato di assoluzione, al fine di evitare il rischio di un «controprocesso» (quindi si è partiti proprio dall'accettazione piena dei risultati del giudizio assolutorio della Corte di appello, confermato dalla Cassazione), si afferma, facendo richiamo ad una specifica ed ampia documentazione, il carattere «non provocato» delle dichiarazioni dei cosiddetti «pentiti», i quali — si sostiene — vengono segnalati ai magistrati napoletani da altri organi giudiziari come soggetti attendibili per la raccolta delle prove in ordine a gravi fatti criminosi perpetrati dagli ap-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

partenenti alla nuova camorra organizzata.

MAURO MELLINI. Anche come letterati, vengono segnalati, da altri organi!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Su questo punto la relazione si sofferma nelle pagine 5 e 8, per chi volesse precisazioni. Né manca, il magistrato ispettore, di esprimere contrarietà — fate attenzione su questo aspetto — circa l'attuale assetto normativo che, specie in questi ultimi anni, avrebbe stimolato le confessioni e premiato le collaborazioni (pagine 32 e 33 della relazione, dove si riporta testualmente una sentenza della Cassazione del 1985, la quale afferma appunto che la legislazione, e conseguentemente la giurisprudenza, si sono orientate in una direzione che il magistrato ispettore chiaramente non condivide, ma della quale prende atto; si leggano, ripeto, le pagine 32 e 33 della relazione).

Per quanto riguarda il punto *b*) delle premesse dell'interpellanza, una dettagliata documentazione acquisita dal magistrato ispettore prova che la temporanea custodia dei dissociati nelle strutture extragiudiziarie, nell'impossibilità di provvedere alla creazione di apposite sezioni carcerarie di massima sicurezza (come avevano richiesto i magistrati inquirenti), venne autorizzata di volta in volta dalla competente direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia.

Questo dato di fatto, riportato nella relazione, non sta di per sé a significare che l'ispettore intenda sostenere la piena legittimità di un comportamento che si assume — come nell'interpellanza — rivolto ad un «trattamento preferenziale» o a consentire una libera comunicazione fra i pentiti al fine di «concordare calunniose trame». Si dà soltanto atto della richiesta di istituti speciali da parte dei magistrati inquirenti e della risposta della direzione generale che, non esistendo istituti speciali, autorizzava quella permanenza.

Relativamente al punto *c*) delle premesse dell'interpellanza, l'assenza dei di-

fensori nelle deposizioni dei cosiddetti «pentiti» è stata ampiamente esaminata sotto tutti i profili, prevalentemente tecnici, nelle pagine 11 e seguenti della relazione. Si tratta invero di una questione di puro diritto, che è stata risolta con l'esercizio, da parte mia, dell'azione disciplinare a carico dei magistrati inquirenti, ai quali si è addebitata la violazione dell'articolo 304 del codice di procedura penale (per tre di essi come «violazione sistematica e deliberata»: sono queste le parole che ho usato in occasione dell'esercizio della mia azione disciplinare dopo aver concordato tale procedura con il magistrato a quell'epoca preposto alla procura della Repubblica di Napoli). Ed è questo è il punto sul quale le conclusioni del ministro interpellato divergono da quelle del magistrato ispettore.

In ogni caso, nella relazione di quest'ultimo, si esprime l'esigenza di una «giustizia più rapida e più rispettosa dei diritti fondamentali della persona, occorrendo porre fine ad un sistema giudiziario (per molti aspetti paternalistico) che opera in condizioni di estremo disagio e che spesso è raffigurato con tutte le sue debolezze, crisi e disorientamenti anche in trasmissioni televisive di successo».

I cosiddetti «falsi in atto pubblico» (lettera *d*) delle premesse) evocati nell'interpellanza riguardano, secondo gli accertamenti compiuti dal magistrato ispettore, la correzione di un errore materiale relativo al nome di un difensore e l'indicazione dello stesso orario su due diversi verbali di interrogatorio di un dissociato. Sul punto è scritto nella relazione che il giudizio di «sciatteria», espresso dall'avvocato Raffaele Della Valle, difensore di Tortora, nella misura in cui segnala «discrasie o passaggi non sufficientemente calibrati», può essere condiviso, ancorché esso si dimostri privo di rilievo disciplinare (pagina 19 della relazione). Invero, la correzione informale dell'errore materiale relativo al nome del difensore sostituito o l'apposizione della stessa ora su due diversi verbali di interrogatorio di un dissociato (si tratta dei verbali relativi all'interrogatorio di Michelangelo D'Agostino, del 26 ottobre

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

1983) indicano circostanze ritenute prive di rilievo penalistico e disciplinare, essendo state considerate, tra l'altro, insuscettibili di essere ricondotte alla volizione del magistrato.

Per quanto riguarda la lettera e) delle premesse, i giornalisti Adriano Baglivo e Sergio De Gregorio furono sentiti dal magistrato ispettore, su espressa indicazione dell'avvocato Raffaele Della Valle. Essi dichiararono di non sapere alcunché delle asserite irregolarità o disfunzioni verificatesi nel corso dell'istruttoria, affermando che ogni notizia pubblicata proveniva dall'esterno degli ambienti giudiziari. Di ciò il magistrato ispettore dà atto a pagina 23 della sua relazione.

Non si vede pertanto come si possa parlare di reticenza del giornalista e che cosa avrebbe potuto fare l'ispettore nei suoi confronti, nella non provata ipotesi di reticenza.

Per quanto concerne la lettera f) della premessa dell'interpellanza in questione, i casi di omonimia nell'esecuzione delle misure di rigore a firma del solo procuratore della Repubblica dell'epoca furono limitati e comunque imputabili, sulla base degli accertamenti eseguiti dal magistrato ispettore, agli organi di polizia ai quali pertiene l'onere delle operazioni di identificazione delle persone. Né risulta dalla relazione quanto è scritto nell'interpellanza, che cioè «l'arresto di un numero imprecisato di omonimi... sarebbe stato 'fisiologico'». Il magistrato ispettore non ha detto questo. Potrebbe valere la pena di leggere quanto la relazione afferma a tale riguardo a pagina 36, in cui un intero paragrafo è dedicato alla questione in oggetto: «Purtroppo tali inconvenienti si legano ad un particolare modello processuale frequentemente utilizzato in questi ultimi anni. Le complesse articolazioni dei maxiprocessi implicano» — sostiene sempre Dinacci — «questi effetti negativi che, nonostante l'impiego degli organi giudiziari, non sempre risultano neutralizzabili. In tal senso può affermarsi che, se si continuerà a privilegiare attraverso il processo penale la logica della cosiddetta verità globale, gli errori, sui quali si è giustamente richia-

mata l'attenzione del ministro, non saranno facilmente eludibili. L'esigenza di accertamento della cosiddetta verità globale presuppone a ben vedere una ideologia autoritaria, che sotto le più varie angolazioni è stata causa di grossolani equivoci nella storia giudiziaria».

Insomma, in una relazione di un ispettore ministeriale credo non si potrebbe desiderare una condanna più chiara dei maxiprocessi, delle loro implicazioni e dello stravolgimento della logica giudiziaria.

MAURO MELLINI. Peccato che i procedimenti disciplinari ai maxiprocessi non sono concepibili! In sede disciplinare si parla male dei maxiprocessi...

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo so...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, per cortesia non interrompa il ministro. Lei ha presentato un'altra interpellanza e potrà pertanto intervenire successivamente.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Se quindi un'ispettore condanna in un'intera pagina i maxiprocessi, non si può affermare che egli abbia definito l'arresto in questione un fatto «fisiologico». Egli ha rilevato che sono eventi inevitabili una volta che si voglia perseguire la dannosa prospettiva — perché così la chiama — dei maxiprocessi.

In relazione al punto g) della premessa dell'interpellanza, quanto alle modalità di conduzione dell'istruttoria, con riferimento alla denuncia inosservanza dell'articolo 368 del codice di procedura penale — su cui, come è detto nella relazione, ha particolarmente insistito l'avvocato Raffaele Della Valle nel corso della sua audizione — il magistrato ispettore, pur verificando attraverso un'attenta lettura degli atti processuali acquisiti se gli investigatori avessero trascurato di valutare il contributo proveniente dall'imputato, ha ritenuto, in conformità ad un costante orientamento della corte regolatrice, che le scelte investigative «rientrano nei poteri

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

discrezionali del magistrato inquirente, trovando limitazione soltanto nella legge». E ciò, come si è visto, dopo aver conseguito il convincimento che esse non furono preordinate a recare documento all'imputato (vedi le pagine 37 e 38 della relazione).

La lettera *h*) della premessa dell'interpellanza ci porta alla famosa vicenda dell'agendina sequestrata ad Assunta Catone in occasione del suo arresto a Lecce il 15 marzo 1983. Ora questa vicenda risulta a mio avviso chiarita in tutti i suoi aspetti nella relazione e negli accertamenti del magistrato ispettore.

Del rinvenimento di tale agendina (ho qui sott'occhio la fotocopia), su cui sembrava essere annotato il nome di Enzo Tortora con due numeri telefonici senza prefisso, fu data notizia ai magistrati inquirenti solo nell'agosto 1983, cioè alcuni mesi dopo l'arresto di Enzo Tortora; non fu quindi determinante nel suo arresto e nella imputazione elevata nei suoi confronti. Dalle investigazioni prontamente esperite (vedi relazione ispettiva, pagina 39) emerse subito l'estraneità del Tortora alle annotazioni di cui sopra. Esattamente sul punto, il magistrato ispettore conclude nel senso che tale elemento fu del tutto influente circa la valutazione della posizione processuale del Tortora; o quanto meno, posso aggiungere io, lo fu nella fase iniziale che determinò l'arresto e l'imputazione.

È da sottolineare infine che, contrariamente a quanto si rileva nella premessa dell'interpellanza, l'inchiesta non era affatto conclusa quando venne sentito l'avvocato Raffaele Della Valle, difensore del Tortora. Semmai si stava avviando a conclusione quando Della Valle fece i nomi dei due giornalisti. A quel punto io sostenni che occorreva sentire anche i due giornalisti, che furono ascoltati.

Né risponde al vero che il magistrato ispettore non avrebbe tenuto nel benché minimo conto quanto affermato dall'avvocato Raffaele Della Valle, le cui dichiarazioni sono state attentamente considerate e sembrano aver costituito uno dei maggiori pilastri dell'inchiesta. Basta che io

citi le pagine della relazione in cui se ne parla: 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23 e 37. Tali dichiarazioni quindi non sono state trascurate.

I giornalisti Adriano Baglivo e Sergio De Gregorio furono sentiti dal magistrato ispettore in accoglimento di una specifica istanza, come dicevo poc'anzi, dell'avvocato Della Valle.

Di quest'ultimo il magistrato ispettore non ha accolto la sola richiesta di ascoltare il signor Cino Tortorella, che secondo lo stesso avvocato Della Valle avrebbe dovuto spiegare l'atteggiamento intimidatorio tenuto dal presidente del tribunale, dottor Sansone, e dal giudice *a latere*, dottor Fiore. «Ciò in quanto», come è detto nella relazione (alle pagine 46 e 47), «nella tensione dialettica del dibattito processuale la dimostrazione di un atteggiamento intimidatorio, in difetto di chiare ed inequivocabili circostanze di fatto, è davvero un compito impossibile».

Con quanto ho esposto sin qui, mi sembra di aver dato specifica risposta alla prima parte della prima domanda formulata nell'interpellanza Calderisi n. 2-00456, quella in cui si domanda «se i fatti esposti in premessa risultino confermati».

Quanto alle intenzioni del Governo (evocate dalla seconda parte della prima domanda dell'interpellanza) «per evitare che fatti simili non abbiano più a verificarsi», rispondo che il Governo ha avviato e appoggiato una serie di leggi che intendono rappresentare per gli inquisiti garanzie maggiori di quelle offerte dalle normative passate o tuttora in vigore. Basterà citare il nuovo codice di procedura penale, destinato ad entrare in vigore tra sei mesi, e la legge 5 agosto 1988, n. 330, in materia di libertà personale, già in vigore da otto mesi.

Alla seconda domanda («se sia vero che il ministro di grazia e giustizia, pur non condividendo le conclusioni di detta inchiesta al punto di sollecitare l'inizio dell'azione disciplinare nei confronti di diversi magistrati napoletani, non ha disposto una nuova e seria indagine») rispondo che non v'era materia per una nuova inchiesta, dato che le divergenze tra

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

il ministro — che ha iniziato azione disciplinare contro quattro magistrati per violazione dell'articolo 304 del codice di procedura penale nell'istruttoria contro Altivalle — ed altri riguardavano e riguardano non già elementi di fatto, ma una valutazione di puro diritto, come del resto risulta a chiare lettere dal contenuto della richiesta di procedimento disciplinare, che ho qui con me ed è a vostra disposizione, se vi interessa.

Rispondo inoltre che il ministro non poteva non inviare al Consiglio superiore della magistratura copia della relazione dell'ispettore, consigliere professor Dinacci, dopo che il Consiglio superiore della magistratura gliene aveva fatto richiesta. La relazione comunque era un documento da allegare doverosamente alla richiesta di procedimento disciplinare. Si fa sempre in questo modo: si allega tutta la documentazione che, in vario modo e forma, può aver dato origine alla decisione del ministro. In questo caso, la mia richiesta si fondava sulla relazione, di cui non condividevo le valutazioni fatte analizzando tutti gli aspetti della violazione sistematica dell'articolo 304 del codice di procedura penale e privilegiando in definitiva lo stato di necessità processuale; una scelta, ripeto, che io non condivido, così come non condivido gli altri aspetti sostenuti a propria difesa dal dottor Di Pietro e da altri magistrati.

Vi era pertanto una divergenza concernente la pura valutazione di diritto degli stessi fatti. Le vicende legate alla violazione dell'articolo 304 del codice di procedura penale non erano contestate; anzi, alcuni magistrati inquisiti le rivendicavano come assolutamente necessarie per debellare la camorra organizzata e facendo riferimento alle direttive concordemente assunte con il procuratore della Repubblica di Napoli. I fatti erano quindi assolutamente fuori discussione...

MAURO MELLINI. Se dovevano sparare, sparavano...

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vi era una diversa valutazione di diritto. Ma come è possibile far derivare da

questa la necessità di una nuova inchiesta?

Per quanto riguarda l'utilizzazione che il Consiglio superiore della magistratura (o la maggioranza dei suoi componenti) ha fatto della suddetta relazione in altra inchiesta aperta d'ufficio dallo stesso Consiglio, non ho osservazioni da svolgere. L'organo in questione su una procedura aperta d'ufficio — quindi non provocata da me — ha deciso in un determinato modo, con una determinata maggioranza di cui hanno dato cenno tutti i giornali. Per tale motivo non ho nulla da aggiungere, se non citare l'articolo comparso il 27 aprile scorso su *La Stampa* circa la «deludente sentenza del Consiglio superiore della magistratura sul caso Tortora», firmato da Vladimiro Zagrebelsky e intitolato: «Dove sta l'onore dei giudici», recante ampie citazioni di Manzoni da *La colonna infame* e di Voltaire dal *Trattato sulla tolleranza*. È un'articolo del quale può essere raccomandata la lettura a chi non lo abbia già fatto.

Per quanto riguarda l'ultima domanda dell'interpellanza in questione, e cioè se il ministro intenda adottare provvedimenti contro il dottor Dinacci, anche sulla scorta di quanto precisato in premessa rispondo di non aver riscontrato elementi di negligenza nell'ispezione, dalle cui conclusioni — come ho già detto — divergo soltanto su un punto, per altro relevantissimo, per ragioni di diritto.

Subito dopo la lettera di Tortora, ho fatto esaminare il caso, come si doveva e con sollecitudine, come sempre avviene, dalla direzione generale dell'organizzazione giudiziaria; il 18 aprile ho ordinato l'inchiesta, ho seguito il suo andamento, ne ho valutato tutti i risultati, ho letto quel pandemonio di atti ed ho esercitato l'azione disciplinare in data 31 agosto 1988.

Fu questa l'azione per cui fui tanto attaccato, salvo adesso dover sentire alcuni dei membri del Consiglio superiore della magistratura affermare che forse avrei potuto estendere quella stessa azione disciplinare.

In conclusione, voglio assicurare gli

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

onorevoli interpellanti che non sottovalutano le violazioni che mi sembrano sicure e che vigilerò attentamente sulle conclusioni della sezione disciplinare, facendo uso, per quanto mi sarà consentito e mi sembrerà necessario, di tutti i miei poteri.

PRESIDENTE. L'onorevole Aglietta ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per l'interpellanza Calderisi n. 2-00546, di cui è cofirmataria.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Signor Presidente, ringrazio il ministro per la risposta fornita, che mi lascia tuttavia insoddisfatta perché, al di là della forma, i fatti che restano evidenti — e dico i fatti, perché questi possono essere rilevati dalla sentenza di appello e dalla sentenza di Cassazione — denunciano puntualmente quanto riportato nella nostra interpellanza in relazione all'indagine svolta da Dinacci.

Si può affermare che l'uso dei cosiddetti «pentiti» da parte dei magistrati inquirenti è stato del tutto regolare, quando, per fare un unico esempio, il libro di Gianni Meluso è stato «sponsorizzato» non solo da giornalisti, depositari delle violazioni di segreti istruttori, ma anche da magistrati oltre che da loro autorevoli parenti?

Questo è forse un corretto rapporto con i «pentiti»? Vorrei proprio saperlo! Voi dite che la presenza dei «pentiti» in caserma sarebbe stata pienamente legittima in quanto autorizzata — ma per fortuna non vi era l'obbligo del ricovero dei «pentiti» nelle caserme — dalla direzione generale del Ministero di grazia e giustizia. Eppure sappiamo, e risulta agli atti, che nelle caserme vi era la possibilità di una totale connivenza, di dialogo, di vita in comune dei «pentiti» stessi che potevano, non tanto ipoteticamente, bensì con certezza, concordare tra loro le deposizioni da rendere. Senza parlare poi delle telefonate ricattatorie che venivano fatte dalla caserma. Vogliamo davvero far credere ai cittadini italiani che tutto ciò è pienamente legittimo?

Il ministro ha detto che nella relazione

del dottor Dinacci viene giustificata l'assenza dei difensori nel corso delle deposizioni dei «pentiti» e che, divergendo su questo punto con il risultato dell'ispezione, ha promosso al riguardo un'azione disciplinare. Ci auguriamo che tale azione disciplinare, così come ha assicurato il ministro, proceda ed arrivi a conclusione.

Per quanto riguarda poi i veri e propri falsi in atto pubblico, l'inchiesta ha concluso che si tratterebbe solo di «discrasie». È veramente incredibile che una serie di fatti estremamente gravi in ordine ad una corretta amministrazione della giustizia, verificatisi nel corso di quel processo, siano stati giustificati o perché pienamente legittimi o perché non si poteva fare altrimenti o al massimo siano stati definiti semplicemente «passaggi non sufficientemente calibrati». Da tutto ciò emerge un quadro preoccupante ed inquietante non solo per noi ma per tutti i cittadini che potrebbero in futuro essere sottoposti a procedure analoghe, dal momento che anche il ministro ci assicura che tali saranno appunto le procedure d'indagine che verranno adottate.

Vi è poi la questione delle reticenze dei giornalisti. Si vuol far credere che la sistematica violazione del segreto istruttorio che ha contraddistinto il caso Tortora, evidenziando un rapporto equivoco, torbido e finalizzato tra giornalisti e depositari di quel segreto istruttorio, provenisse dall'esterno degli ambienti giudiziari. Come è possibile che tale violazione fosse compiuta dall'esterno degli ambienti giudiziari se i depositari del segreto istruttorio erano proprio i giudici che conducevano l'inchiesta? Veramente non riesco a capire come si faccia ad affermare e a dare credito ad una cosa del genere, al di là delle reticenze dei giornalisti. In quella occasione furono resi noti dei particolari precisi che non potevano che provenire dagli inquirenti stessi.

Per quanto concerne l'arresto di un numero imprecisato di omonimi, si dice che si sarebbe trattato di un fatto «fisiologico». Di fronte ad una simile affermazione mi cadono le braccia! Esistono infatti diritti primari dei cittadini che non possono es-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

sere ignorati. Sarà pur vero che, nella relazione del dottor Dinacci, alcune pagine condannano la prassi dei maxiprocessi (prassi affermatasi, per altro, in violazione di precise disposizioni di legge, che dettano garanzie nei confronti dei cittadini i quali, prima di essere arrestati, hanno innanzi tutto diritto ad una attenta verifica della corrispondenza della loro identità a quella della persona imputata) ma, viste le conclusioni dell'ispezione, ciò non si può certo ritenere sufficiente. Poiché alcuni di questi omonimi sono stati per mesi e mesi in carcere, non si può proprio parlare di fatto fisiologico: non si è trattato di tre giorni di detenzione (cosa che già non sarebbe accettabile) ai quali sia seguita la verifica dell'errore, ma di mesi e mesi, quindi di vite distrutte.

Vi è poi un'altra ragione per cui non posso essere soddisfatta della sua risposta, signor ministro. Sono indignata per il modo con il quale si cerca di coprire l'intera vicenda mediante l'alterazione dei fatti e della verità giudiziaria, quale emerge nelle sentenze d'appello e della Corte di cassazione. Le modalità di conduzione dell'istruttoria oggetto dell'ispezione sarebbero infatti sottratte ad ogni possibilità di sindacato rientrante nei poteri discrezionali del magistrato inquirente. Non ci dovrebbe cioè affatto preoccupare il fatto che di fronte ad una persona accusata di far parte della camorra organizzata, di esserne uno dei capi, vi sia una magistratura che omette di svolgere indagini bancarie, indagini personali e quelle di intercettazione. Non si è fatto nulla del genere, mentre a tali indagini si sarebbe dovuto procedere dal momento che si presupponeva la colpevolezza di Tortora. Non si è fatto nulla del genere nonostante successivamente ne sia stata anche fatta richiesta dai difensori. Ed è possibile rispondere che questo rientra nei poteri discrezionali e che non configura una gravissima omissione rispetto ai doveri che ha per legge un magistrato inquirente?

La vicenda dell'agendina, poi, mi lascia veramente sconcertata. È ben vero che essa non è stata utilizzata in sede di ordinanza di rinvio a giudizio, ma lei sa, signor

ministro, che dall'agosto 1983, per almeno tre o quattro mesi (fino a quando cioè la legittima proprietaria della agendina non testimoniò volontariamente che il nome non era Tortora), quel numero telefonico non è stato verificato. Quindi, pur se non è stato elemento costitutivo dell'ordinanza di rinvio a giudizio lo è stato, però, della «ordinanza di rinvio di giudizio» che veniva scritta ogni giorno sui giornali, alla faccia del segreto istruttorio!

Signor ministro, lei sa perfettamente che è gravissimo che dagli inquirenti non sia stato verificato il numero di telefono in questione; per di più si tratta di un fatto volontario, non essendo possibile che sia accaduto casualmente. Ripeto: non è possibile! Sono una persona normale, probabilmente molto poco formale, ma il fatto che il magistrato inquirente, di fronte ad una «prova» di tal genere (che peraltro viene esibita e contestata dall'imputato, che cade dalle nuvole insieme ai suoi difensori), non disponga un accertamento, è per me inconcepibile. Lo è per me, persona normale, e credo lo sia per tutti i cittadini.

Non si può obiettare che si tratta di un'omissione che potrebbe essere dovuta, magari, alla particolare natura del maxiprocesso: essa è specifica e, a mio giudizio, dolosa! Non è possibile che «casualmente» non si sia proceduto alla verifica!

Alla luce di quanto ho detto e di quelle che lei ci ha precisato, signor ministro, essere le conclusioni dell'ispezione del dottor Dinacci, alla luce del fatto che all'interno del dibattito svoltosi in seno al Consiglio superiore della magistratura tale relazione è stata pesantemente criticata dai membri del Consiglio stesso...

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, il tempo a sua disposizione è terminato.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Ho concluso, Presidente.

...alla luce anche del particolare cui ho fatto riferimento e che, secondo lei non ha o non avrebbe avuto rilevanza, ma che credo sarebbe stato dovere dell'ispettore Dinacci rendere noto nel momento in cui

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

ad esso veniva affidato questo compito, ritengo che il ministro debba valutare nuovamente se non sia il caso di proporre una ulteriore ispezione.

Questi sono i motivi per i quali non sono soddisfatta della risposta del ministro (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alle seguenti interpellanze:

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia per sapere:

se ritenga tollerabile che i magistrati che ritengono di assolvere imputati o annullare sentenze di condanna nei confronti di persone definite mafiose per precocetta statuizione, che prescindono da ogni successivo accertamento giudiziale, debbano essere esposti al pubblico ludibrio ed alla più o meno esplicita accusa di essere complici e favoreggiatori della mafia o quanto meno responsabili di una resa dello Stato nella guerra contro la mafia medesima;

se non ritenga che l'abbandonarsi a tali atteggiamenti da parte di persone investite di pubblici poteri ed in particolare di altri magistrati rappresenti una grave infrazione di elementari doveri deontologici a fronte dei quali debba essere promossa l'azione disciplinare;

quali iniziative il Governo intenda assumere per far fronte a tali incivili atteggiamenti, degni della santa inquisizione, del terrorismo giacobino e dello stalinismo» (2-00547).

«Mellini, Calderisi, D'Amato Luigi, Modugno».

(18 aprile 1989).

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per conoscere — premesso che:

le numerose sentenze di assoluzione recentemente emesse a conclusione di alcuni clamorosi processi di mafia (ultimo

dei quali il «maxiprocesso *ter*» di Palermo) hanno innegabilmente determinato sconcerto e disagio nell'opinione pubblica, di fronte ad una ormai costante divergenza di valutazioni tra i collegi giudicanti e gli organi di polizia, magistratura requirente ed uffici istruzione;

sta sempre più diffondendosi il fenomeno, da parte di persone investite di pubblici poteri ed in particolare di magistrati, di intervenire al di fuori delle sedi istituzionali (fasi e gradi del processo) per esporre al pubblico biasimo ed alla accusa, più o meno esplicita di essere complici e favoreggiatori della mafia, i giudici che hanno ritenuto di dover assolvere gli imputati o annullare sentenze di condanna;

questo comportamento, oltre a costituire una grave infrazione ad elementari doveri deontologici, è causa di grave turbamento nell'opinione pubblica, sempre più disorientata dalla profonda frattura in seno alla magistratura;

la disaffezione del cittadino nei confronti di chi è chiamato ad amministrare la giustizia e la sfiducia negli organi preposti alla sicurezza e all'ordine pubblico non possono che giovare alla mafia, che trova il suo terreno ideale nella intimidazione e nell'isolamento delle istituzioni;

la partitizzazione e quindi la correntizzazione della magistratura stanno trasformando il Consiglio superiore della magistratura in un «parlamentino» snaturando i fini istitutivi e vanificando la funzione di sintesi e di alto magistero del Presidente della Repubblica —

se il Governo ha allo studio iniziative che, nel pieno rispetto delle reciproche competenze tecnico-istituzionali, mirino a contrastare il perpetuarsi, tra le forze di polizia ed i diversi ordini della magistratura, di dualismi valutativi così evidenti e se in questo ambito si possa considerare positivo e innovativo il ruolo dell'Alto commissario per la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata;

se intende presentare proposte di modifica del sistema di elezione dei membri del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

Consiglio superiore della magistratura, che sono alla base della esasperazione correntizia e al protagonismo di magistrati supersindacalizzati e partitizzati;

se infine ha intrapreso, sul piano giuridico e logistico-strutturale, quelle iniziative necessarie affinché siano rispettati i termini, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, per l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale» (2-00252).

«Battistuzzi, Biondi».

(20 aprile 1989).

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

ripetutamente la Corte di cassazione ha annullato sentenze di merito emesse a conclusione di processi per fatti di criminalità organizzata di stampo mafioso;

ciò non può non condurre ad una riflessione sulle misure, di ordine legislativo od organizzatorio, che valgano ad evitare una discordanza tra pronunce di merito e di legittimità, troppo ricorrenti per essere fisiologiche al sistema;

sulla scorta di tali ultime considerazioni, e astenendosi da ogni valutazione sull'operato dei magistrati, il gruppo comunista in Commissione antimafia ha invitato il ministro a suggerire eventuali opportuni rimedi;

a fronte delle ripetute, esplicite, severe critiche mosse a magistrati che hanno manifestato il proprio disappunto su sentenze assolutorie in materia di mafia non si comprende il comportamento dell'ispettore Rovello che, prima della sentenza della corte d'assise di Agrigento nel processo per la strage di Porto Empedocle, aveva pubblicamente avanzato riserve sull'equilibrio e la serenità di giudizio del presidente di quella corte —:

quali iniziative il ministro intenda assumere per ovviare alla situazione sopra ac-

cennata, di ripetuto annullamento dei giudicati in processi di mafia (2-00560).

«Finocchiaro Fidelbo, Violante, Pedrazzi Cipolla, Bargone, Ciconte, Fracchia, Recchia, Orlandi».

(2 maggio 1989).

e alla seguente interrogazione:

Maceratini, Pazzaglia e Trantino, al Ministro di grazia e giustizia, «per sapere — premesso che:

le cronache dei *mass media* sono piene delle furibonde polemiche fra magistrati, con particolare riferimento ai casi di Palermo e di Napoli;

è in atto altresì un concentrico, premeditato attacco contro la suprema corte di cassazione, responsabile di un asserito zelo «garantista», solo perché rispettosa delle regole dell'ordinamento;

il Consiglio superiore della magistratura non appare in grado di adeguatamente fronteggiare questo deplorabile stato di cose, che si risolve solo in un'inarrestabile perdita di credibilità dell'ordine giudiziario, con contestuale e crescente sgomento della pubblica opinione —:

se il Governo intende urgentemente assumere, nel rispetto delle attribuzioni istituzionali degli organi in questione, le opportune iniziative, sia di carattere legislativo sia di carattere amministrativo, per ristabilire attorno alla amministrazione della giustizia il necessario clima di fiducia, di autorevolezza e di imparzialità» (3-01707).

(28 aprile 1989).

Queste interpellanze e questa interrogazione, relative ad argomenti connessi, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgere la sua interpellanza n. 2-00547.

MAURO MELLINI. Rinunzio ad illustrarla, signor Presidente, e mi riservo di intervenire in sede di replica.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

PRESIDENTE. L'onorevole Biondi ha facoltà di svolgere l'interpellanza n. 2-00552, di cui è cofirmatario.

ALFREDO BIONDI. Rinunzio ad illustrarla, signor Presidente, e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. L'onorevole Finocchiaro Fidelbo ha facoltà di svolgere la sua interpellanza n. 2-00560.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Onorevoli colleghi, signor ministro, ho deciso di illustrare la nostra interpellanza perché, probabilmente, la sua sinteticità non dà compiuta ragione di quali siano i motivi, che riteniamo seri, per i quali abbiamo chiesto che il ministro ci rispondesse.

I motivi in questione, in sintesi, sono i seguenti: ci troviamo in presenza di una circostanza oggettiva che non può essere negata quella del ripetuto contrasto tra i giudicati di legittimità e i giudicati di merito che si sono succeduti nell'esame di procedimenti contro organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Non voglio entrare nel merito di ciascuna decisione, ma credo di dover sottolineare alcune cose. Tale ripetuto contrasto nel nostro sistema impugnatorio, non ritengo possa essere considerato fisiologico, altrimenti dovremmo concludere che molti tribunali, molte corti d'assise, e quindi molti giudici di merito del nostro paese, non sono in grado di esercitare correttamente la giurisdizione.

Siccome questa è un'affermazione molto grave, estremamente grave, credo francamente che occorra che essa sia supportata da qualche elemento in più rispetto a quello che può essere rappresentato da decisioni adottate, ad esempio, dalla prima sezione penale della Corte di cassazione.

Da questo contrasto deriva un'ulteriore considerazione. Abbiamo infatti pubblici ministeri e giudici istruttori che a Palermo, ma non solo in quella città, si sono occupati di procedimenti in materia di mafia e che da anni indagano sul fenomeno ma-

fioso e sulla sua struttura; le loro conclusioni hanno trovato conferma — voglio sottolinearlo — nelle analoghe valutazioni cui sono pervenuti, rispetto allo stesso fenomeno, i colleghi statunitensi. In proposito voglio ricordare tali collegamenti, da una parte, perché essi mi sembrano estremamente indicativi della riconosciuta validità di un raccordo tra l'attività investigativa in Italia e quella condotta negli altri paesi rispetto ad un fenomeno che ha caratteristiche internazionali e, dall'altra, per sottolineare come esista una concordanza tra «specialisti» che non può essere priva di significato quando si valuti il carattere non fisiologico di questo ripetuto contrasto.

Da un lato abbiamo il concetto cui facciamo riferimento, che nasce dalle conclusioni che riconoscono una struttura unitaria e verticistica al fenomeno mafioso ed alla organizzazione criminale mafiosa, dall'altro l'opposta considerazione e l'indecisione della Corte di cassazione, che nega tale struttura verticistica facendo da ciò discendere conseguenze che sono naturali in ordine alla separazione dei procedimenti e, quindi, allo smembramento delle indagini.

Del resto, la più alta autorità dello Stato in materia di ordine pubblico, il ministro dell'interno, in una recente intervista su *la Repubblica* ha introdotto un ulteriore elemento affermando che hanno ragione, in sostanza, coloro i quali ritengono che la mafia abbia una struttura unitaria e verticistica e che, pertanto, le considerazioni cui è pervenuta la Corte di cassazione non possono essere condivise.

Signor ministro, accennerò soltanto agli effetti indotti da tale situazione, che rappresentano i motivi reali che ci hanno portato a presentare questa interpellanza. Farò solo qualche cenno anche perché sono convinta che la sua sensibilità, signor ministro, sia pari alla nostra. Ci troviamo dinanzi ad un disagio che si manifesta — come è naturale che sia — nella pubblica opinione e che non è legato al fatto che le sentenze debbano essere «manifesti» o gli unici attestati prodotti dallo Stato in materia di impegno contro il fenomeno ma-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

fioso. Entrambe le ipotesi sarebbero molto gravi, ma purtroppo debbo riscontrare che nel nostro paese avviene quasi sempre che l'attività giurisdizionale è costretta a misurarsi sul fenomeno mafioso, mentre non esiste un analogo e necessario impegno dello Stato per attivare tutti gli altri strumenti e misure che doverosamente dovrebbero essere approntati.

Dunque, senza parteggiare per l'una o per l'altra delle tesi che racchiudono i termini del contrasto, siamo profondamente preoccupati del fatto che nel nostro paese, di fronte ad uno dei fenomeni più gravi che lo affligge, che governa intere zone del territorio, del Mezzogiorno (lo stesso Alto commissario e lo stesso ministro dell'interno lo riconoscono), sottraendole alle regole della legalità, della convivenza civile e democratica e dell'esercizio dei poteri dello Stato, la pubblica opinione comprenda soltanto che esiste una grande divergenza di atteggiamenti e, conseguentemente, una grande divergenza di strumenti e di progetti per la lotta al fenomeno mafioso.

Credo che sia questo, in sintesi, il senso della nostra interpellanza. Abbiamo anche voluto ricordare che il ministro si è impegnato innanzi alla Commissione antimafia a studiare gli strumenti legislativi e organizzatori che avrebbero potuto risolvere il disagio nascente da tale contrasto di opinioni. È su questo aspetto che abbiamo interpellato il ministro (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Nel rispondere alle interpellanze ed alla interrogazione il cui svolgimento è congiunto, seguirò l'ordine di presentazione, nel senso che risponderò per ultima all'interpellanza del gruppo comunista, testé illustrata dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo, non solo perché mi è pervenuta questa mattina (per l'esattezza un'ora fa), ma anche perché la stessa investe un or-

dine di problemi che è in gran parte diverso da quello trattato dagli altri documenti.

Risponderò come si suol dire a braccio perché, per la mole e la diversità dei problemi da trattare, mi è stato impossibile preparare (come ho fatto nel caso precedente) un testo organico. Vorrei anche segnalare di avere in materia già fornito chiarimenti in occasione della risposta scritta all'interrogazione presentata dagli onorevoli Andò, Mastrantuono e Capiello, n. 4-13026 (pubblicata nel *Resoconto sommario* n. 289 del 19 aprile scorso), che traeva le mosse dal cosiddetto caso Garofalo, cioè quello relativo al pubblico ministero dell'ultimo maxiprocesso che aveva fatto ampie dichiarazioni alla stampa in merito all'esito negativo del processo stesso. Non vi è dubbio che proprio a questo caso si riferiscano alcuni documenti: in particolare la prima parte dell'interrogazione Maceratini n. 3-01608, ma anche l'interpellanza presentata dagli onorevoli Battistuzzi e Biondi e quella presentata dagli onorevoli deputati del gruppo ecologista europeo...

MAURO MELLINI. Vi è confusione, pur se giustificata, nella qualificazione del nostro gruppo!

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Forse è perché avete una denominazione diversa al Senato, alla quale io mi sono abituato. Comunque, le chiedo scusa, onorevole Mellini; lei conosce la stima che ho per i membri del suo gruppo.

MAURO MELLINI. Ho detto: «pur se giustificata»!

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Grazie, onorevole Mellini.

PRESIDENTE. Per cortesia: il tempo stringe! Proseguia pure, onorevole ministro.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. La risposta a quella interrogazione consiste in due brevi cartelline, che quindi posso leggere.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

Si conviene con gli onorevoli interroganti sul fatto che le dichiarazioni rese dal pubblico ministero dottor Gianfranco Garofalo all'indomani della pronuncia della sentenza della corte di assise di Palermo nel cosiddetto maxiprocesso-ter hanno destato comprensibile sconcerto nell'opinione pubblica, la quale è ormai esposta in modo ricorrente, specialmente in occasione di processi di particolare importanza o tensione, a polemiche giornalistiche tra magistrati che hanno operato come pubblici ministeri e giudici che hanno giudicato, o tra appartenenti a collegi di primo grado e appartenenti a collegi di secondo grado che abbiano giudicato in modo diverso dai primi (circa questa seconda fattispecie basta ricordare il caso Tortora, di cui parlavamo prima).

Tali comportamenti, un tempo sconosciuti, che hanno destato sconcerto e deplorazione anche da parte di autorevoli magistrati, nuocciono indubbiamente al prestigio della funzione giudiziaria e creano nella pubblica opinione pesanti interrogativi. Essi integrano in via generale proprio la compromissione di quel prestigio dell'ordine giudiziario nel suo complesso che è fino ad oggi l'unica base del procedimento disciplinare contemplato negli articoli 18 e seguenti del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, intitolato «Guarentigie della magistratura».

Per questi motivi, l'interrogato si propone d'ora in avanti, per quanto tempo dovesse rimanere nel presente incarico, di fare uso della facoltà di esercizio dell'azione disciplinare conferitagli dalla Costituzione nei confronti di tutti i casi del genere, dovunque, da parte di chiunque ed in qualunque circostanza avvengano. Spetterà poi al procuratore generale presso la Corte di cassazione ed al Consiglio superiore della magistratura ogni ulteriore istruttoria e valutazione dei fatti.

L'interrogato intende fare in futuro uso della stessa facoltà — e questa precisazione risulta ancor più opportuna dopo l'intervento dell'onorevole Aglietta — per tutti i casi di flagrante violazione del segreto istruttorio, che continuano a manife-

starsi in una serie di occasioni, con mancanza di rispetto verso le norme di legge e gli interessi dei singoli, anche in questo caso con compromissione del prestigio complessivo dell'ordine giudiziario.

Per quanto attiene specificamente al caso del dottor Gianfranco Garofalo, il quale ha già reso le proprie dichiarazioni al Consiglio superiore della magistratura che lo aveva appositamente convocato e che, in particolare, ha ritirato le critiche mosse alla procura della Repubblica di Palermo (alle quali pure ci si riferisce nell'interrogazione a firma Andò, Mastrantuono ed altri cui era rivolta la mia precedente risposta), spiegando come esse siano state frutto di un equivoco, l'interrogato si asterrà, in via del tutto eccezionale, dal fare uso di detta facoltà in considerazione del fatto che le dichiarazioni sono state rese in un momento di grave sconcerto ed amarezza e dopo un periodo di intenso impegno nella funzione di parte pubblica svolta in quel processo.

Questo è quanto desideravo dire con riferimento al caso Garofalo e soprattutto alle valutazioni fatte nelle interpellanze e nella interrogazione e che — come appunto risulta dalla mia precedente risposta scritta — sono completamente negative, non tanto dal mio punto di vista ma in quanto persona sulla quale convergono, come su altri, le valutazioni della pubblica opinione che effettivamente sono di sconcerto, di preoccupazione e di incomprendimento per quanto sta accadendo nella magistratura e nella giustizia.

Nei documenti in esame sono contenute anche altre domande alle quali cercherò, ritenendo di aver già risposto all'interpellanza Mellini n. 2-00547, scusandomi comunque dell'incompletezza della risposta stessa...

PRESIDENTE. Le ricordo, signor ministro, che sull'argomento verte anche l'interrogazione Maceratini n. 3-01707.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. La ringrazio, signor Presidente, ed infatti io ho preso le mosse proprio dall'interrogazione dell'onorevole Mace-

ratini per affermare che era chiarissimo il riferimento al caso Garofalo.

Come dicevo, ritenendo di aver sostanzialmente risposto, per la parte che più le caratterizza, alla interpellanza Mellini ed alla interrogazione Maceratini — sulla quale tornerò per quelle confluente che essa ha con l'interpellanza Finocchiaro ed altri, pur prendendo le mosse da considerazioni affatto opposte — mi soffermerò ora sulle domande più specifiche che mi sono state rivolte attraverso i documenti in questione.

In particolare, nell'interpellanza Battistuzzi e Biondi n. 2-00552 mi si chiede, a proposito della «partitizzazione», della «correntizzazione» della magistratura e della trasformazione del Consiglio superiore, quali intendimenti abbia il Governo nei confronti di proposte di legge in materia. La revisione del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura figura effettivamente nel programma del Governo De Mita di cui ho l'onore di far parte. Per altro, mi sono trovato, sin dall'inizio della legislatura, di fronte ad una serie di proposte di legge certamente note agli onorevoli interpellanti e che mi permetterò di ricordare.

Una prima proposta di legge è quella presentata dai deputati Aglietta, Pannella, Mellini, Rutelli, Teodori e Vesce, fin dal 2 luglio 1987, tendente a modificare il sistema di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Nella relazione che accompagna tale proposta si protesta per il fatto che l'elezione attualmente si effettui con il metodo proporzionale per collegi nazionali sulla base di liste concorrenti e si afferma che proprio tale sistema elettorale è una delle principali cause della costituzione e del consolidamento delle correnti di magistrati all'interno dell'Associazione nazionale magistrati, con riverberi sul funzionamento dello stesso Consiglio superiore della magistratura.

In parallelo a tale proposta di legge, con la stessa motivazione e la stessa relazione, vi è il provvedimento presentato dai senatori Spadaccia, Corleone, Strik Lievers.

Gli onorevoli Battistuzzi e Biondi, firma-

tari dell'interpellanza n. 2-00552, insieme all'onorevole Serrentino hanno presentato fin dal 12 ottobre 1987 una proposta di legge contenente nuove norme per l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, ritenendo di dover svincolare detta elezione dal sistema plurinomiale proporzionale per agganciarla al sistema uninominale maggioritario senza recupero dei resti, individuando un meccanismo che allo stesso tempo qualifichi la candidatura del magistrato senza legarlo a liste concorrenti e quindi sostanzialmente politicizzate. Analogamente, i senatori Malagodi, Candioto e Fassino, fin dal 20 novembre 1987, hanno presentato un provvedimento prendendo le mosse dalla proposta di legge presentata alla Camera e concernente nuove norme per l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura.

Anche il gruppo comunista, su iniziativa dei deputati Fracchia, Bargone ed altri, il 7 luglio 1988 ha presentato una proposta di legge in materia (n. 2972). La stessa, pur soffermandosi lungamente su altri temi, attinenti al Consiglio superiore della magistratura ed in modo particolare rivendicando e proponendo una serie di trasformazioni delle leggi vigenti, anche per quello che riguarda i ricorsi contro le decisioni del Consiglio superiore della magistratura, all'articolo 9 propone la sostituzione dell'attuale articolo 25 della legge 24 marzo 1958, relativo all'elezione dei componenti togati; ma, diversamente dalle altre proposte, chiede che tale elezione si effettui con un collegio unico nazionale e con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno due magistrati che esercitino effettivamente funzioni di legittimità e almeno sedici magistrati che esercitino funzioni di merito.

Ho voluto ricordare questa proposta di legge che, pur essendo su una linea opposta a quella delineata dalle altre, tuttavia dimostra l'attenzione quasi generale del Parlamento per la materia. Mi giunge notizia che è stata annunciata alla Camera la presentazione della proposta di legge (ancora non stampata) n. 2269 su iniziativa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

dell'onorevole Gargani, tendente a modificare le norme che regolano l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura. A tale proposito ricordo che l'onorevole Gargani in precedenti legislature aveva già presentato analoghe proposte di modifica.

Insomma, tutto il Parlamento mi sembra largamente interessato alla materia e nonostante la diversità — ripeto — del progetto comunista rispetto alle altre proposte presentate, la materia mi sembra arcimatura per essere iscritta all'ordine del giorno dei lavori del Parlamento. Per questi motivi sono favorevole a che il Governo intervenga nel momento in cui i lavori in questione saranno già stati impostati. Del resto, altre volte è accaduto, nella nostra storia legislativa, che il Governo, di fronte alla proliferazione di serie iniziative parlamentari, non abbia presentato un proprio progetto di legge ma preferito appoggiare una delle proposte di legge esistenti; oppure — come avvenne in occasione della legge sulla dissociazione dal terrorismo — che il Governo sia entrato in scena solo quando i lavori parlamentari erano già sufficientemente avanzati e tali da permettere un chiaro orientamento.

Ricordo inoltre, in riferimento a questa delicata materia, che il gruppo della democrazia cristiana ha presentato al Senato un disegno di legge costituzionale di revisione degli articoli 104 e 105 della Costituzione, fissando una diversa composizione del Consiglio superiore della magistratura (solo 15 membri eletti tra tutti i magistrati ordinari, 10 dal Parlamento in seduta comune, 3 dal Presidente della Repubblica). Rilevo altresì che in passato furono avanzate proposte (ricordo quelle del compianto senatore Sandulli e del senatore Leone) contenenti l'ipotesi di modellare l'elezione dei componenti il Consiglio superiore della magistratura secondo il sistema previsto per l'elezione o la designazione dei componenti la Corte costituzionale.

In considerazione di questo complesso di provvedimenti e soprattutto delle citate proposte di legge di natura ordinaria, cui in particolare si riferiscono l'interpellanza

Battistuzzi e l'interrogazione Maceratini, il Governo preferisce riservarsi di manifestare il proprio atteggiamento, in relazione al sistema di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura, in occasione della iniziativa che il ramo del Parlamento più interessato adotterà per mettere all'ordine del giorno i provvedimenti in oggetto. Il Governo non esclude per altro di accingersi ad una scelta propria: ho voluto però rilevare che un suo urgente intervento non è assolutamente necessario, esistendo un ampio spettro di iniziative parlamentari in materia, degne della massima attenzione e del massimo rispetto, alcune delle quali accolgono proprio la linea sostenuta dagli onorevoli interpellanti.

Tuttavia l'interpellanza degli onorevoli Battistuzzi e Biondi mira a conoscere molto di più, perché nell'ultimo capoverso chiede se il ministro di grazia e giustizia abbia intrapreso, sul piano giuridico, logistico e strutturale, le iniziative necessarie affinché siano rispettati i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, per l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Devo in merito far presente che, su richiesta del senatore Battello (capogruppo comunista presso la Commissione giustizia del Senato), abbiamo inviato una ampissima relazione scritta, di cui non starò a leggere le trenta pagine come ho fatto per le due cartelline della mia risposta scritta agli onorevoli Andò, Mastrantuono e Capiello. Essa descrive tutte le iniziative adottate e che rapidamente riassumo: in primo luogo, fin dal febbraio 1989 abbiamo, con un decreto presidenziale, determinato le piante organiche dei magistrati dei singoli uffici della procura della Repubblica presso le preture aventi sede nei capoluogo di circondario, che, come è noto, rappresentano una delle innovazioni cui il suddetto decreto presidenziale ci impegna. Abbiamo provveduto facendo in particolare ricorso alla legge 3 febbraio 1989, n. 32, che per il 1989 accresce di 329 unità i recuperi di organico per la magistratura (per altro non abbiamo destinato integralmente tali recu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

peri al settore dei procuratori della Repubblica presso le preture, avendovi parzialmente fatto ricorso anche per soddisfare le esigenze di alcune circoscrizioni afflitte da carenze veramente paurose: il tribunale di Pordenone non poteva funzionare disponendo di due soli magistrati, mentre situazioni pressoché analoghe riguardavano i tribunali di Prato e Treviso).

In materia di aumento del personale della magistratura, è stato altresì presentato un disegno di legge che prevede un incremento di 550 unità. Ci siamo inoltre attivati con accanimento per l'applicazione di quel famoso articolo 21 della legge in favore della Calabria, che ancora ultimamente abbiamo cercato di promuovere al Senato, riuscendo ad ottenere il ritiro di un emendamento soppressivo a suo tempo presentato dal Tesoro e la sua sostituzione con altro emendamento che ha avuto il consenso dei Ministeri della funzione pubblica e del tesoro. In ordine a tale questione, insieme al presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, senatore Chiaromonte, mi sono incontrato con il presidente della Commissione bilancio del Senato, senatore Andreatta. Se poi il provvedimento generale sulla Calabria non dovesse essere attuato nei tempi desiderati siamo pronti, d'accordo con il ministro dell'interno, a varare un decreto-legge in materia.

Per quanto concerne la copertura dei posti di organico, abbiamo pubblicato l'elenco dei posti vacanti ed il Consiglio superiore sta provvedendovi molto alacramente. Ci siamo preoccupati, onorevole Biondi, della questione dei viceprocuratori onorari per la scarsità di domande che venivano presentate ed abbiamo messo allo studio forme di incentivazione economica insieme con altri tipi di incentivi; abbiamo inoltre raccomandato al Consiglio superiore della magistratura l'adozione di criteri di maggiore discrezionalità ed elasticità in sede di nomina di tali magistrati, fornendo comunque indicazioni molto precise.

Per quanto concerne il personale amministrativo, abbiamo adottato i provvedi-

menti necessari, anche grazie all'impulso dell'Associazione nazionale magistrati (ma non ne avremmo avuto bisogno — lo dico francamente — in quanto eravamo consapevoli della gravità dei problemi che stavano di fronte a noi; ad ogni modo l'abbiamo gradito, come sempre del resto), con la conversione in legge, il 22 marzo, del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10. Sono state così determinate le piante organiche di questi uffici, relativamente agli assistenti giudiziari e ai dattilogafi; anche per il personale direttivo le piante sono in via di elaborazione.

Stiamo attivando gli opportuni strumenti normativi per realizzare un consistente aumento delle dotazioni organiche dei collaboratori di cancelleria (300 unità) e dei conducenti di automezzi speciali (800 unità). Si tratta di personale indispensabile sia per gli uffici di procura presso le preture sia a seguito della prevedibile maggiore mobilità del personale stesso, considerata la nuova struttura delle preture stesse. È in piena attività, inoltre, la commissione ministeriale per la formazione del personale e per l'addestramento, sotto il profilo didattico formativo, di ogni categoria di operatori. Sono stati costituiti dei sottogruppi e sono stati predisposti protocolli per la simulazione di dibattimenti di primo grado che saranno distribuiti agli uffici giudiziari, ai magistrati e agli avvocati.

Il problema dell'edilizia giudiziaria è gravissimo. Anche a tale riguardo il ministero si è mosso e si muove nell'ambito delle proprie possibilità che, come si sa, sono di promozione delle attività dei comuni e dei sindaci cui compete per legge il compito di provvedere all'edilizia giudiziaria. L'attività dispiegata dal ministero (sulla quale ho più volte riferito anche con documenti scritti rivolti alla Camera ed al Senato) è estremamente intensa e produce risultati che a volte lasciano assolutamente tranquilli, mentre altre volte preoccupano seriamente. Stiamo cercando di sopperire a questi problemi in tutti i modi, per essere pronti al momento dell'entrata in vigore del codice di procedura penale. Non posso in questo contesto soffermarmi sui singoli

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

interventi in materia di edilizia giudiziaria.

Anche per quanto concerne le attrezzature e l'informatica ci siamo attivati: stiamo procedendo all'acquisizione di fotoriproduttori e di macchine da scrivere elettroniche per soddisfare le richieste formulate dagli uffici. Abbiamo avuto incontri del comitato tecnico con ditte che hanno eseguito un'articolata dimostrazione di stenografia computerizzata, simulando atti del nuovo processo ed illustrando le principali caratteristiche dei diversi sistemi; abbiamo inoltre promosso l'informatica generale e quella individuale. Il programma approvato nel febbraio 1988 dalla commissione tecnico-amministrativa istituita dalla famosa legge n. 401 si trova dunque in stato di avanzata attuazione. Potrei elencare i dettagli di tale attuazione, le sue varie formulazioni ed i suoi vari capitoli. Ad ogni modo, è certo che il piano di addestramento diventerà operativo nel corso di quest'anno e potremo poi avviare contestualmente, in altrettante sedi, dieci corsi riguardanti complessivamente cento discenti. Nel primo mese sarà possibile addestrare all'utilizzo del *Perseo* almeno 400 persone (circa 100 per ogni settimana) ed è quindi prevedibile che prima del periodo feriale possano essere erogati corsi per circa 1.800 persone.

Abbiamo acquisito un numero adeguato di *personal computer* (2.700) sia per le esigenze del programma cui ho accennato sia per far fronte ad altre esigenze. L'elenco delle aree che sono state considerate di informatica individuale è appunto costituito dal processo penale, dal trattamento dei testi, dalla contabilità del personale, dalle misure di prevenzione, dall'esecuzione penale, dai giudici di sorveglianza, dalla segreteria e dal protocollo, dagli esami per procuratori legali, dall'albo dei consulenti tecnici, giudici popolari e consegnatari, dalla biblioteca, dagli infortuni sul lavoro e dall'esecuzione mobiliare civile. Si tratta di aspetti connessi in modo diretto o indiretto con il processo penale, che occupa per altro il primo posto di questo programma.

Vi è poi la questione della legislazione integrativa e di supporto, che si concretizza nelle norme di attuazione. Rispetteremo il previsto termine del 20 maggio 1989 per inoltrare alla Commissione bicamerale in cosiddetta «seconda lettura» — allo scopo di ottenere un parere definitivo — le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie. Abbiamo anzi già dovuto avviare una serie di iniziative, sia pure minori, sulla base dell'articolo 7 della legge-delega che consente al Governo di modificare determinate norme via via che se ne presenti la necessità. Faccio un esempio: la decisione della Corte costituzionale in materia di obbligo di verbalizzazione di tutte le deliberazioni intervenute in camera di consiglio, previsto dall'articolo 16 della legge sulla responsabilità civile dei giudici, ci impegna a modificare fin da ora alcune norme relative alla stessa camera di consiglio.

Più grave è la situazione nella quale ci troviamo — ma gli onorevoli componenti di questo ramo del Parlamento ne sono ben al corrente per essere stato trattato questo tema con grande alacrità in Commissione giustizia — per quanto riguarda alcune leggi essenziali di supporto del codice di procedura penale, quale quella relativa al patrocinio a carico dello Stato a favore dei non abbienti. Esistono infatti dei problemi di copertura finanziaria che sto esaminando — come già annunciato alla Commissione giustizia del Senato — con il ministro del Tesoro; tali problemi vengono via via alla luce in seguito agli emendamenti approvati di volta in volta dalla Commissione giustizia della Camera.

Questo è il complesso dei provvedimenti che intendiamo mettere in opera per intraprendere, come chiede l'interpellanza Battistuzzi n. 2-00552, le iniziative necessarie affinché siano rispettati i termini previsti per l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Stiamo operando alacremente e speriamo che il nostro lavoro possa essere confortato dal successo.

Spero di non aver trascurato alcune domande che mi erano state rivolte; il senso fondamentale di queste ultime era in gran parte quello contenuto nell'interrogazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

a risposta scritta che ho ricordato all'inizio.

Vengo pertanto ad esaminare l'interpellanza Finocchiaro Fidelbo n. 2-00560 la quale, come ho già detto, mi è pervenuta verso le dieci di questa mattina e che, del resto, è stata presentata ieri. Sono tuttavia in grado di dare una risposta (che potrebbe essere parziale, considerato appunto il tempo ristrettissimo che mi è stato concesso), anche perché i temi trattati nella stessa sono da lungo periodo a conoscenza di tutti coloro che operano in questo campo.

Mi permetterei di trascurare (del resto non ne ha accennato neanche l'onorevole Finocchiaro Fidelbo nella sua illustrazione dell'interpellanza) il riferimento al caso dell'ispettore Rovello. Il penultimo comma di questa interpellanza afferma che «a fronte delle ripetute, esplicite, severe critiche mosse a magistrati che hanno manifestato il proprio disappunto su sentenze assolutorie in materia di mafia non si comprende il comportamento dell'ispettore Rovello che, prima della sentenza della corte d'assise di Agrigento nel processo per la strage di Porto Empedocle, aveva pubblicamente avanzato riserve sull'equilibrio e la serenità di giudizio del presidente di quella corte».

A me francamente ciò non risulta e non vedo cosa questo c'entri con il contenuto generale dell'interpellanza. Certo, una qualche attinenza può anche essere riconosciuta con il resto dell'interpellanza, trattandosi di processi di mafia. Non ho comunque compiuto alcun accertamento e non sono al corrente delle dichiarazioni dell'ispettore Rovello. Quest'ultimo è persona stimatissima (anche il Consiglio superiore della magistratura ne ha diretta conoscenza). Egli è molto esperto e stimato, ripeto, ed ha condotto ispezioni di primissimo ordine con ottimi risultati; mi meraviglia quindi che possa aver avanzato pubblicamente riserve sull'equilibrio e sulla serenità del giudizio del presidente di quella corte. La cosa sarebbe in ogni caso in contrasto con l'atteggiamento che deliberatamente ha assunto il ministero, soppesando, nella gravissima situazione in cui

era stato posto dalle dichiarazioni del giudice Riggio, l'opportunità di intervenire in qualche modo sul processo che si svolgeva ad Agrigento e che, al momento delle affermazioni del Riggio che presiedeva quella corte, era già arrivato alle conclusioni del pubblico ministero, con la richiesta, tra l'altro, di condanna all'ergastolo di persona che in caso di sospensione o di intralci al processo sarebbe stata scarcerata per decorrenza dei termini. Nella valutazione che abbiamo compiuto, sulla quale orientativamente era concorde anche il Consiglio superiore della magistratura, deliberatamente ci siamo astenuti da qualsiasi intervento, in relazione al momento indubbiamente grave che veniva rappresentato da quella situazione.

Una dichiarazione del Rovello, che era al corrente dei nostri intendimenti e propositi, mi sembrerebbe in contrasto con tutto ciò. Per poter rispondere pertanto debbo analizzare di quale tipo di dichiarazione si tratti e in che modo ed in quali circostanze sia stata rilasciata.

Il gruppo comunista, con riferimento soprattutto alle difformità di comportamento della Corte di cassazione e agli annullamenti di sentenze di merito da essa pronunciati in materia di processi di mafia, afferma che «ciò non può non condurre ad una riflessione sulle misure, di ordine legislativo od organizzatorio, che valgano ad evitare una discordanza tra pronunce di merito e di legittimità, troppo ricorrenti per essere fisiologiche al sistema».

MAURO MELLINI. E la legge lo conferma.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Conosco il partito comunista come tutore e strenuo difensore dell'indipendenza della magistratura. Non ho quindi bisogno di dire ai suoi rappresentanti in questa sede che non posso prendere in considerazione che eventuali misure di ordine legislativo — e non di altro tipo — trattandosi soprattutto di decisioni della Corte di cassazione che si fondano sul difetto di motivazione del giudizio di me-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

rito o su violazioni processuali da essa constatati.

Siamo pertanto nell'ambito della valutazione dei fatti e della interpretazione del diritto, al cui richiamo nella legge sulla responsabilità civile del magistrato, come sbarramento a tale responsabilità, ha contribuito proprio il gruppo comunista, insieme ad altri, attraverso un dibattito lunghissimo e tenace.

Non ho certo bisogno quindi di ricordare al gruppo comunista i limiti della mia risposta quando si invocano determinate misure nei confronti della magistratura. Francamente non capisco — ma certo mi potrà essere spiegato autorevolmente nella replica — che cosa si intenda per misure di ordine organizzatorio. Mi atterrò...

MAURO MELLINI. Qualcuno ci sta pensando!

GIULIANO VASSALLI, *Minsitro di grazia e giustizia*. Lo so, ma io, invece, non riesco a comprenderlo e spero di non comprenderlo mai.

MAURO MELLINI. Anzi, ci ha già pensato!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ripeto che spero di non comprenderlo mai! Comunque mi limito alle iniziative di carattere legislativo che, così come spettano al Parlamento, rientrano anche nella competenza del Governo.

Confermo di essermi impegnato con la Commissione antimafia per prendere in considerazione le sentenze della Corte di cassazione. Naturalmente si tratta di un tema delicato: la Commissione antimafia mi ha rivolto una domanda ed ho ritenuto di non dovermi sottrarre allo spirito di quest'ultima ed alla necessità dell'indagine richiesta. Mi sono trovato però in una posizione delicata, non potendosi procedere ad un'indagine sul merito delle sentenze della Corte di cassazione.

Ho intravisto varie vie percorribili ed abbiamo deciso che la Corte di cassazione invii formalmente al ministero copia di

tutte le sentenze pronunciate nei processi di mafia. Potremo così svolgere, attraverso il monitoraggio o altri sistemi, un'indagine analitica, importante soprattutto perché da determinate disfunzioni, discrasie e quant'altro, nonché da denunce di ricorrenti violazioni processuali eventualmente compiute nei giudizi di merito (e, sempre eventualmente, passate sotto il vaglio e l'annullamento della Corte di cassazione) possono nascere nel ministero spunti utili per riforme legislative in materia strettamente processuale.

Svolgeremo questo compito tenendo naturalmente conto dell'esigenza di approfondimento connessa ad indagini del genere.

Fin da ora posso però dire alcune cose che riassumono il mio pensiero ed indicano quanto è stato fatto, quanto occorre fare e quanto è necessario evitare. Io credo che i difetti siano più nei giudizi di merito che non in quelli della cassazione. È un convincimento che mi sono formato e che, certo, potrà forse essere invalidato.

MAURO MELLINI. È la legge che lo dice!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. I difetti qualche volta dipendono dalla violazione di leggi processuali o da interpretazioni erranee di principi processuali rigorosamente fissati dalla legge. Altre volte essi dipendono dalla fretta necessariamente imposta dalla dimensione del maxiprocesso, soprattutto quando questo si trasforma in maxigiudizio e si svolge nei confronti di centinaia e centinaia di persone, in tempi iugulatori a causa della nostra legislazione relativa ai termini di durata della carcerazione preventiva durante il giudizio.

Non intendo tediarvi: conoscete meglio di me la storia — che del resto avete vissuto come me nel corso della V legislatura — della scarcerazione automatica nella fase del giudizio. Prima del fascismo era in vigore il codice Finocchiaro Aprile, dopo il fascismo e fino al 1970 (anche se nel 1955 l'istituto venne reintrodotta) siamo andati avanti prevedendo la scarcerazione auto-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

matica solo nella fase istruttoria. La sentenza della Corte costituzionale del 4 maggio 1970 (porta questa data perché fu deliberatamente depositata quattro giorni dopo per non scarcerare tutti i detenuti italiani e per dar tempo al Governo di emanare il decreto-legge 1° maggio 1970) sancì che necessariamente, sulla base del combinato disposto di determinati articoli della Costituzione, si dovevano prevedere nella fase del giudizio limiti massimi alla carcerazione. Il Governo emanò il decreto-legge, che fu convertito *in limine* (il disegno di legge di conversione reca infatti la data del 1° luglio 1970), ma da quel giorno — come ho avuto occasione di dire altre volte — non c'è stata più pace per la giustizia penale italiana.

È sacrosanto il principio affermato dalla Corte costituzionale, ma la verità è che da quel momento non si è avuto altro che un continuo cambiamento di corrente, proroghe, allungamenti, restrizioni e soprattutto è cominciata la corsa contro il tempo ed è insorta la necessità di celebrare rapidamente i processi, anche quando questi sono estremamente complessi.

La situazione è diventata addirittura folle quando sono cominciati i maxiprocessi. Se dovessi fare degli apprezzamenti, potrei rilevare che capisco la maxistruttoria, perché comprendo la necessità dei collegamenti; capisco meno però l'opportunità del maxigiudizio, soprattutto se si tiene conto dei «frutti di cenere e toscò» alcune volte registrati. Questa, del resto, è la situazione che abbiamo riscontrato in alcuni casi, vuoi in primo grado, vuoi in appello, vuoi in Corte di cassazione.

Ritengo comunque che per la iugulazione cui sono costretti i giudici di merito, questi abbiano più volte potuto incorrere in gravi errori, emettendo condanne affrettate (talvolta anche assoluzioni affrettate) e motivazioni assolutamente insufficienti anche secondo il metro più largo con il quale potrebbe considerarle la Corte di cassazione. Può anche darsi che i giudici di merito siano incorsi, trascinati dalla logica dell'emergenza o dalla necessità di combattere la mafia o dalle esperienze maturate durante i processi di terrorismo o d'al-

tro, nella violazione di canoni fondamentali relativi agli indizi o alle chiamate in correità, sulle quali la Corte di cassazione non ha ritenuto di poter passar sopra, deliberando così gli annullamenti che, per altro, suscitano oggettivamente lo stesso tipo di allarme e di sconcerto nella pubblica opinione che abbiamo potuto rilevare poc'anzi con riferimento alle polemiche tra magistrati, poste in rilievo da alcune delle interpellanze che discutiamo congiuntamente.

A mio avviso il nuovo codice di procedura penale potrà portare qualche modifica, poiché vieta implicitamente i maxigiudizi. Non dico che possa vietare le maxindagine preliminari (tant'è vero che prevede in certi casi per il pubblico ministero la possibilità di utilizzare fino a due anni di tempo per la propria indagine preliminare); tuttavia rende certamente molto difficile lo svolgimento dei maxigiudizi. Si potranno avere accertamenti più approfonditi e più sicuri, con una riduzione del controllo della Corte di cassazione dal punto di vista degli annullamenti.

Qualcosa è stato fatto. È presente in aula l'onorevole Rognoni che, in qualità di ministro della giustizia, propose il famoso «disegno di legge salvaprocessi» e poi il «decreto-legge salvaprocessi», lasciando a me il compito di continuare l'opera. Tuttavia, pur avendo anch'io — come può avere ogni uomo di diritto e come certamente aveva per primo l'onorevole Rognoni — qualche perplessità nell'animo, ho portato a compimento quella iniziativa con slancio, nonostante il contrasto ovvio del gruppo radicale al Senato (la discussione, in quell'occasione, fu particolarmente animata...).

MAURO MELLINI. Alla Camera pure!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. ... e quel decreto-legge fu convertito in legge.

MAURO MELLINI. Non ci avrà fatto caso, ma alla Camera il nostro atteggiamento è stato durissimo!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Forse in quell'occasione ero assente e le chiedo scusa!

MAURO MELLINI. No, no, era presente!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Comunque, anche al Senato, vi furono molti senatori, come Corleone e Spadaccia, che si pronunciarono decisamente contro il «decreto salvaprocessi». Eppure, nonostante una posizione così qualificata ed anche così sensata, il Governo, consapevole della necessità di impedire l'annullamento di altri processi senza fine, adottò un decreto-legge, e ne ottenne la conversione in legge, sanando nomine inconcepibili, delle vere e proprie «non nomine». Si pretendeva che la Cassazione non intervenisse... Ma come era possibile se i presidenti delle corti d'assise ed i componenti togati venivano nominati da chiunque, dal Padreterno, dal presidente della Corte d'appello di passaggio (come poi noi abbiamo ratificato)!

Era una situazione che abbiamo dunque cercato di sanare e che abbiamo sanato, consapevoli del grande numero di annullamenti che ne sarebbero potuti conseguire. Non escludo che in futuro il Governo possa trovarsi nuovamente di fronte a situazioni di questo genere. È proprio per tale ragione che vogliamo compiere un accertamento attento sulle sentenze della Corte di cassazione, non per intervenire in alcun modo sul giudizio della Corte stessa, bensì per verificare se talune ricorrenti violazioni di natura processuale siano veramente alla base degli annullamenti e se si possano portare dei rimedi di ordine giuridico-legislativo a fatti che danno luogo o che possono dar luogo a questi annullamenti...

MAURO MELLINI. Salvo nullità!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non in modo retroattivo, onorevole Mellini, stia tranquillo!

MAURO MELLINI. L'avete fatto già!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Quella volta!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, non allunghi i tempi che sono, per altro, molto limitati, e lei lo sa!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Escludo invece una restrizione del ruolo di controllo di legittimità che è attribuito alla Corte di cassazione, e lo escludo nella sua pienezza. È vero che noi abbiamo una corte d'assise d'appello, è vero che ci siamo permessi questo lusso, sconosciuto a tutti gli altri paesi, con la legge 10 aprile 1951, n. 287. Certo, nei casi più gravi la possibilità dell'appello è una grandissima garanzia, pur trattandosi di istituto abbastanza ignoto a quei paesi in cui la giustizia mantiene ancora un certo carattere di partecipazione popolare.

È vero che l'aumento dei giudizi di appello può provocare maggiori dissensi e controversie tra giudici che la pensano diversamente, ma è comunque una garanzia in più che viene fornita, rispetto al giudizio di primo grado, ad entrambe le parti (al pubblico ministero come agli imputati). Tuttavia, ci sia o meno l'appello — e credo che sulla concessione dell'appello per l'assise sarà difficile tornare indietro — il giudizio di Cassazione resta, a mio avviso, un baluardo insuperabile dell'ordinamento, un qualcosa di assolutamente insostituibile. È insostituibile, non solo per quanto riguarda l'istituto in sé stesso, ma anche per i compiti che la legge processuale vigente oggi assegna ad esso, ivi compresa la violazione di tutte le norme della procedura, e tra queste la violazione della mancanza di motivazione, il cui accertamento è un compito che deve, a mio sommo parere, rimanere devoluto alla Corte di cassazione, penale e civile. Aggiungo anche il settore civile, perché sappiamo bene che vi sono alcune idee, e forse anche alcune proposte, tendenti a togliere la previsione dell'insufficiente motivazione dal codice di procedura civile.

Questo è il mio punto di vista. Quindi vigileremo, cercheremo di assumere tutte le iniziative legislative compatibili e serie,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

ma non possiamo né censurare (e questo dovrebbero essere proprio gli interpellanti i primi a dirlo) né trasformare legislativamente il ruolo oggi assegnato alla Corte di cassazione.

Signor Presidente, spero di aver risposto in modo esauriente alle interpellanze ed all'interrogazione presentate, così elevate ed importanti, ma anche così variegate, come ella si è potuto rendere conto. Se c'è stato qualche difetto nella mia risposta, potremo sempre riprendere questi temi.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor ministro. Onorevole Mellini, consente all'onorevole Biondi, che l'ha richiesto per impegni urgenti, di intervenire per primo?

MAURO MELLINI. Certamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio della cortesia, onorevole Mellini.

L'onorevole Biondi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interpellanza Battistuzzi n. 2-00552, di cui è cofirmatario.

ALFREDO BIONDI. Ringrazio anch'io subito il collega Mellini, perché poi ci si dimentica delle gentilezze. Anche il ministro si è scordato il modo gentile, anche se duro, con il quale il collega Mellini ha sollevato talvolta contestazioni in quest'aula. In questo caso voglio invece esternargli la mia contentezza per avermi consentito di intervenire subito, dal momento che sarò costretto purtroppo ad allontanarmi dall'aula subito dopo il mio intervento per altri impegni.

Ho poche cose da dire al ministro, perché egli è stato esauriente su alcuni punti che più mi stavano a cuore e particolarmente, ripercorrendo a ritroso l'interpellanza presentata insieme con il collega Battistuzzi, sul punto che in questo momento ritengo principale. La risposta del ministro può tranquillizzare le nostre anime di fronte al verificarsi di fatti che, a mio avviso, diminuiranno in futuro e co-

munque saranno meglio controllati e controllabili in presenza di una figura di giudice posta in una condizione di terzietà, come il nuovo codice di procedura penale prevede. La nuova disciplina consentirà alle parti del processo, a chi accusa ed a chi si difende, di avere di fronte un interlocutore rivestito, già nella fase istruttoria, della qualità altissima di giudice: *iudex esto* dicevano i formulari. L'attuale diversa configurazione del giudice istruttore crea molte volte qualche preoccupazione quando i giudici si dedicano alla pubblicità ed alla esternazione della loro pur vasta e singolare personalità, sicché c'è da chiedersi qualche volta quanto tempo dedichino alla formulazione delle motivazioni e quanto invece alle interviste. Queste due attività, infatti, coesistono, per così dire, competitivamente nella loro varia e vasta umanità, rendendo molte volte difficile il compito di indagare, non tanto sulle decisioni, quanto piuttosto sull'esternazione delle opinioni, a decisioni assunte (proprie ed altrui).

Noi attendevamo una assicurazione da parte del ministro circa l'impegno suo e dei suoi collaboratori per far sì che la data di entrata in vigore del nuovo codice fosse rispettata. E tale assicurazione ci è stata data. Si tratta di termini di scadenza ma, per così dire, anche di ripresa della credibilità e dell'attendibilità della giustizia nel nostro paese. È appunto alla credibilità ed all'attendibilità che io facevo riferimento insieme con il collega Battistuzzi nella parte iniziale dell'interpellanza. Perché? Perché il problema non riguarda il fatto che le sentenze dei diversi gradi di giudizio possano essere diverse, dal momento che una simile cosa è giusta e fisiologica, altrimenti le sentenze verrebbero scritte con la carta carbone nei tre gradi del giudizio (sarebbe allora perfettamente inutile la previsione dei vari gradi di giurisdizione). La cosa grave è che le diverse interpretazioni emerse nei vari gradi di giudizio provocano, anche all'interno della magistratura, la divisione tra il partito dei contenti e quello degli scontenti. Ciò fa a pugni con il criterio sacrosanto di indipendenza della magistratura, tante volte reclamato, anche

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

quando (pur se nessuno voleva metterlo in discussione) è stato rimesso al popolo il giudizio circa un principio secondo me sacrosanto e cioè che non esiste potere scisso da responsabilità.

Allora, i sottilissimi dottori si esibivano in manifestazioni oratorie, qualche volta per loro inusuali, o in saggi di pubblicistica scritta, parlando di attentati. Ora, da qualche tempo, non li sento più parlare né scrivere (e questo è già un bene), non colgo la loro attività nella fase in cui veramente c'è bisogno di difendere alcuni principi di indipendenza contro inframmettenze che si verificano all'interno stesso della magistratura.

Siamo arrivati, onorevole ministro, ad una situazione aberrante: fare il proprio dovere, come succede per esempio alla prima sezione della Corte di cassazione, fa notizia! Quanto ciò avviene — a me è dispiaciuto che siano stati i colleghi autorevoli del gruppo comunista a sollevare al riguardo una illegittima suspicione — il problema non è quello di cosa possa fare il ministro, trattandosi di una questione profondamente etica, politica, non giudiziaria. Ciò che rileva è l'affidabilità di una magistratura all'interno della quale si verificano non solo contrasti — che sono legittimi — ma polemiche e dissacrazioni di valori che noi avvocati e noi deputati avvocati riteniamo insuperabili, come quello del rispetto. Non avremmo dedicato i migliori anni della nostra vita alla attività giudiziaria, se non pensassimo, di fronte a qualsiasi giudice, di avere la legittima aspettativa di poterci fidare. Quando invece si vedono dei giudici che non si fidano gli uni degli altri, il problema è più profondo, perché riguarda il modo con il quale ci poniamo, in rapporto, pur nella difficoltà di essere parte processuale nel nostro paese e nella difficoltà che il codice di procedura penale pone per chi sia difensore o parte civile (qualche volta ospite sgradita, quest'ultima, del processo).

Da questo punto di vista, signor ministro, la sua risposta ci rassicura, soprattutto nella parte in cui lei ha affermato, alzando la voce ed il pensiero (già alto anche quando la voce non lo sostiene) l'in-

tangibilità del criterio che sancisce tale indipendenza e che consente al giudice della Corte di cassazione di essere giudice supremo, non come affermazione retorica ma in quanto capace di valutare, al di sopra delle stesse contingenze, se gli avvenimenti processuali siano viziati, per motivi di procedura o per ragioni intrinseche, come coerenza e come sostanza decisionale.

Il problema — è difficile poter essere soddisfatti o non soddisfatti nell'ambito di una risposta così vasta ed articolata — riguarda il modo in cui il rapporto tra magistrato e magistrato e tra magistrato e Consiglio superiore della magistratura si articola nel nostro paese.

Devo dire con molta amarezza pur non credendo che vi sia un «commissariamento» delle coscienze o della critica da parte dei magistrati, che deve esservi al riguardo un rapporto diverso, affidato a quella visione deontologica, e quindi non solo disciplinare, che il Consiglio dovrebbe assicurare.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

ALFREDO BIONDI. Non so se vi siano o meno seminari per insegnare la procedura ai giudici, e questo mi interessa fino ad un certo punto. Credo tuttavia che dovrebbe esser organizzato qualche seminario relativo al modo in cui ci si deve comportare. Questo tipo di seminari sembrerebbe necessario a leggere le affermazioni che purtroppo capita di trovare sui giornali e che poi vengono più o meno smentite.

Sono d'accordo che gli stati emotivi e passionali non debbano discriminare, ma, proprio per tale ragione, si dovrebbero valutare le attitudini a svolgere attività così importanti quando non siano suffragate da preparazioni o dal senso della parte in cui si milita. L'indipendenza della magistratura non deve essere un velabro facilmente perforabile, ma deve costituire oggetto di una garanzia autogestita: non si può essere indipendenti per decreto, si è indipendenti se lo si è!

Credo che da questo punto di vista vi siano grandissime preoccupazioni, che nascono soprattutto dal sistema con il quale si realizzano le fortune nell'ambito di un'attività giudiziaria che sembra essere informata, al protagonismo e all'apparenza più che alla sostanza.

Ritengo che anche da questo punto di vista, il sistema elettorale vigente abbia le sue responsabilità perché esso consente ai più famosi di impostare la propria campagna sul piano nazionale per assurgere ai fasti di una posizione soggettiva ed istituzionale di grande rilevanza costituzionale, quale è appunto quella all'interno del Consiglio superiore della magistratura.

Ho condiviso, come parlamentare, la sua intenzione, signor ministro, di sottoporre al Parlamento una sorta di «prelibazione» di iniziative al fine di trarne poi le conclusioni che pure il Governo ha posto nel suo programma.

Tale iniziativa sarebbe senz'altro positiva anche perché in materia sono state presentate diverse proposte di legge. Ritengo tuttavia di poter dire che sarebbe opportuno che il Governo assumesse una propria iniziativa legislativa anche sulla base delle proposte presentate, dando un forte impulso alla soluzione di questo importante problema. Il che non sarebbe certo una prevaricazione nei confronti del Parlamento!

Sarebbe un fatto positivo se il Governo adottasse qualche decreto-legge in meno e presentasse — lo ripeto — un disegno di legge in materia, che tenga conto delle valutazioni espresse da molti, senza limitarsi ad impostazioni esclusive in quanto si tratta di un tema sul quale non vi possono essere grosse differenze tra maggioranza ed opposizione. In altri termini, se il Governo assumesse una iniziativa del genere, potrebbero essere senz'altro risolti molti dei problemi che sono sul tappeto.

Si tratta di problemi che sono certamente presenti all'altissima autorità dello Stato, il Presidente della Repubblica, che presiede il Consiglio superiore della magistratura e che io ritengo non debba presiederlo in termini decorativi, *ad pompam* o *ad sollemnitatem*, ma proprio in ossequio

all'alta funzione istituzionale e costituzionale svolta da tale organo.

La sua presidenza, pertanto, deve essere in funzione della sintesi dei vari poteri che lo Stato ha e di cui appunto il Presidente della Repubblica rappresenta il simbolo, in relazione ad una realtà interna al Consiglio superiore della magistratura che è diventata tale da consentirci di usare il termine non riduttivo ma sintetico di «parlamentino».

In quel consesso ci si esprime come componenti di gruppi; ognuno porta cioè avanti le valutazioni del gruppo di appartenenza. Ora, se così deve essere, si faccia un corso di preparazione politica; sarebbe più esplicito e più leale che fare i «politici subacquei».

Certamente, sotto le toghe palpitano dei cuori e dei sentimenti, che saranno di carattere affine a questa o a quell'altra ideologia. Questo nessuno lo nega! Ma se ci si costituisce addirittura in gruppi e si procede in termini di maggioranza e di minoranza precostituite, si scomoda il Presidente della Repubblica per presiedere non un organo di rilevanza istituzionale e costituzionale ma una struttura politica in cui i magistrati si esprimono di conseguenza, e ciò sinceramente non mi pare contribuisca a dare al Consiglio superiore della magistratura il senso di organo superiore. Superiore a che? È questo il problema!

Ecco le ragioni in base alle quali ritengo che molte delle questioni che sono sul tappeto potranno essere risolte se i rappresentanti della magistratura saranno meno «partitizzati» e «correntizzati». Essi dovranno senz'altro esprimere i loro rispettivi e rispettabili sentimenti e le loro opinioni politiche, ma al tempo stesso dovranno essere affrancati da quel rapporto correntizio che la stessa creazione di quelle strutture impone loro.

È un problema che, a mio avviso, deve essere affrontato e non solo con delle lodevoli iniziative parlamentari. Fa parte anche degli impegni assunti dal Governo e quindi è importante l'autorevole impulso che la sua persona, signor ministro, per quello che vale per tutti noi e per il paese, può dare. È un'assunzione di responsabi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

lità che chiediamo. Vogliamo che il Governo non stia ad aspettare o a guardare le stelle: di stelle — fisse o no — ce ne sono tante e lontane, talvolta con effetti siderali quanto ad anni luce di possibilità di intervento. Credo invece che vi debbano essere iniziative collegate con quelle che il Parlamento ha espresso, in modo che il Governo possa dire come la pensa su tale delicata materia.

Quindi, la preoccupazione e lo sconcerto, di cui molti colleghi si sono fatti carico con la presentazione di interpellanze ed interrogazioni, perciò che avviene e per le polemiche che nascono, potrebbero essere meno forti se l'organo di sintesi e di rappresentanza della magistratura avesse quel carattere superiore che qualche volta, nonostante il valore dei suoi componenti, mi pare non riesca ad assumere, proprio per come esso stesso nasce e gestisce le questioni derivanti da una differenziazione così forte che fa sì che l'imparzialità diventi quasi un lusso o comunque un atteggiamento non facilmente raggiungibile.

Ecco le ragioni per le quali alla soddisfazione di aver acquisito, con gli elementi da lei forniti, tranquillità per il futuro, non posso aggiungerne di analoga per ciò che succede ai giorni nostri (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Mellini, vorrei dare conto all'Assemblea — che mi dispiace sia così poco affollata — della modifica approvata al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 4-11 maggio 1989 dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione proseguita stamane.

Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 4-11 maggio 1989.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, proseguendo stamane i lavori iniziati ieri, con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato all'unanimità, ai sensi del comma 5 dell'articolo 24 del regola-

mento, la seguente modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 4-11 maggio 1989:

Giovedì 4 maggio (antimeridiana e pomeridiana):

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge di conversione n. 3782 (Mondiali di calcio);

Seguito dell'esame e votazione finale dei progetti di legge concernenti: «Istituzione della scuola di base» (53 ed abbinati).

Venerdì 5 maggio (antimeridiana):

Discussione sulle linee generali delle mozioni sull'ANCA di Cengio.

Lunedì 8 maggio (antimeridiana alle 10,30 e pomeridiana) e martedì 9 maggio (antimeridiana):

Discussione e votazione finale della mozione Occhetto ed altri di sfiducia al Governo n. 1-00277.

Martedì 9 maggio (pomeridiana) e mercoledì 10 maggio (antimeridiana):

Discussione sulle linee generali delle mozioni sul Concordato.

Mercoledì 10 maggio (pomeridiana):

Votazione finale delle mozioni sul Concordato;

Votazione finale delle mozioni sull'ANCA di Cengio;

Esame e votazione finale del progetto di legge recante: «Norme per la difesa del suolo» (già approvato dalla VIII Commissione e modificato dal Senato) (1139-B);

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 107 (Rinvio elezioni consigli giudiziari) (approvato dal Senato — scadenza 27 maggio) (3831).

Giovedì 11 maggio (antimeridiana e pomeridiana):

Esame e votazione finale del disegno di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

legge recante: «Delega al Governo in materia doganale» (2550);

Esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione:

1) decreto-legge n. 110 (Fiscalizzazione oneri sociali) (*da inviare al Senato — scadenza 28 maggio*) (3762) (*se licenziato in tempo utile dalla Commissione*);

2) decreto-legge n. 102 (Pubblico impiego) (*approvato dal Senato — scadenza 23 maggio*) (3853) (*se licenziato in tempo utile dalla Commissione*).

Il suddetto calendario sarà stampato e distribuito.

Si riprende lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00547.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, signor ministro, prendo atto della complessa ed articolata risposta che ci è stata fornita, non senza sottolineare con soddisfazione alcuni passi di essa ed anche il suo vigore, che sono però contraddetti (come dirò fra poco) dal comportamento del ministero e da altri passi della stessa risposta, come quelli in cui ci promette — ogni qualvolta dovessero verificarsi quelle polemiche nei confronti di magistrati in fasi e gradi diversi del giudizio che certamente non hanno giovato e non giovano al prestigio della giustizia — fermezza e l'esercizio dell'azione disciplinare per la violazione del segreto istruttorio.

La contraddizione può essere riscontrata anche oggi, così come è avvenuto in altre occasioni, visto che il ministro non ha ritenuto, parlando poc'anzi del caso Tortora, ma potremmo dire del «caso Napoli», di sottolineare che, anche di fronte alla tomba di un imputato assolto in appello con sentenza confermata dalla Cassazione e di fronte alla conclamata inconsistenza, anzi peggio che inconsistenza, degli elementi d'accusa, un magistrato continua in

maniera tronfia a manifestare, in polemica con i giudici che hanno disatteso le sue conclusioni e con i giudici della Corte suprema di cassazione, la sua convinzione della colpevolezza di questo imputato.

Ho ascoltato con piacere, signor ministro, le sue affermazioni circa il ruolo della giurisdizione di legittimità della Corte di cassazione. Mi attendevo però di più; mi attendevo un'affermazione non ovvia ed una valutazione di ordine politico a fronte di un linciaggio che non trova riscontro neppure nel principio di indipendenza della magistratura, così come viene interpretato dalle vestali di tale indipendenza. Quest'ultima, non dimentichiamolo, è soprattutto indipendenza dei magistrati. Evidentemente però per qualcuno esistono magistrati più indipendenti di altri, se è vero che l'Associazione magistrati non ha speso una parola a fronte di affermazioni ingiuriose, di atti di villania posti in essere contro uno dei magistrati più prestigiosi, più validi, più assidui nel lavoro, più puntuali, più acuti, più dotti che possa vantare la nostra magistratura. È chiaro che l'Associazione magistrati nutre il convincimento che l'indipendenza appartiene alla magistratura e, sul fronte dei magistrati, a coloro che si allineano sulle posizioni di quello che ormai è il «partito dei magistrati». E questo è un altro dato di fatto.

Oggi non si tratta neppure più di un fatto corporativo, ma dell'esistenza vera e propria di un «partito dei magistrati» il quale comunque non è composto soltanto da magistrati, ma anche da pubblicisti, da giornali autorevoli e potenti. A tale proposito, signor ministro, credo dovrebbe ed avrebbe dovuto intervenire un suo giudizio. Infatti, la realtà odierna non consiste più nell'azzuffarsi di magistrati intorno a soluzioni diverse, né nello sconcerto derivante dalla diversità di decisioni in gradi diversi che — vivaddio! — è scritta nei codici ed è il fondamento della istituzione di giudici di gradi diversi e successivi.

Sta di fatto, signor ministro, che anche se non in tutte, alla base di queste affermazioni c'è certo il principio della verità politica, affermato autorevolmente da pubblicisti, ma implicitamente anche da magi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

strati nell'ambito di queste polemiche è notato da colui che forse è un acuto esegista di certe sentenze (è un po' meno acuto come ispettore ministeriale) nella parte in cui sottolinea il concetto di «verità globale». Una «verità globale» che la collega Finocchiaro vuole estendere dalla sociologia alle sentenze.

Possiamo ritenere per veri alcuni fatti dal punto di vista di una valutazione sociologica; si tratta di vedere se la sociologia o le valutazioni sociologiche, storiche o ambientali possono costituire oggetto di una verità processuale in forza della quale giungere alla condanna o alla assoluzione degli imputati.

Certo è che abbiamo inteso purtroppo riaffermare, da parte di magistrati e parlamentari e da magistrati-parlamentari, che in presenza di un fenomeno come quello mafioso dobbiamo fare riferimento ad una prova logica, in ordine a quella verità globale e sociologica che taluno prosaicamente o no, per velleità scientifiche che si vuole attribuire, chiama, ad esempio, il «teorema-Buscetta», a fronte del quale il venir meno del riconoscimento del valore probatorio dei teoremi relativi ad un illustre delinquente, fa sì che si possa parlare se non come di un mafioso, quanto meno di un fiancheggiatore della mafia in riferimento ad un magistrato di una sezione della Corte di cassazione.

Signor ministro, noi ci attendiamo altro dal suo atteggiamento, perché credo che nei compiti del Ministero di grazia e giustizia, tra cui certamente vi è l'esercizio della funzione disciplinare, rientrino anche gesti politici. Non possiamo, a questo punto, dire che in fondo abbiamo voluto far contenti quanti ci chiedevano che fosse dato conto dell'atteggiamento della Corte di cassazione, che abbiamo fatto il possibile per ridurre questo intervento, che abbiamo emanato il «decreto salvaprocessi».

Signor ministro, il «decreto salvaprocessi» ha avuto effetto retroattivo e nella sua risposta mi dispiace di avere inteso non una recisa smentita, ma anzi una mezza affermazione circa la possibilità di modificare norme legislative relative alle

nullità, sia pure senza effetto retroattivo. Mi dispiace di avere inteso una cosa di questo genere, ma soprattutto di non aver ascoltato quel che certamente lei sa. Tra le colpe addebitate alla Corte di cassazione c'è quella di avere annullato alcuni processi svolti da corti d'assise, che neppure il «decreto salvaprocessi» poteva salvare. Il problema non era quello di sapere chi avesse nominato quei giudici, perché non li aveva nominati nessuno ed il «decreto salvaprocessi» stava a dimostrare che quei processi non erano salvabili neppure attraverso la disinvoltura costituzionale di cui purtroppo ella, signor ministro, è stato sostenitore e propulsore. Nemmeno quella disinvoltura costituzionale poteva essere sufficiente a salvare l'insalvabile.

A questo punto, altro che richiedere — anche se è necessario — copia delle sentenze della Corte di cassazione! Sarebbe stato logico, ad esempio, intraprendere un'azione disciplinare nei confronti di chi ha fatto spendere miliardi allo Stato svolgendo processi senza essere investito della funzione ed esponendo poi alle relative conseguenze, che certamente possono riguardare, anzi si deve presupporre che possano riguardare, dei colpevoli, la cui condanna è dilazionata, oppure degli innocenti, che restano in galera in attesa che un giudice nominato da qualcuno possa decidere sul loro caso.

Sarebbe stato logico pensare ad un'azione disciplinare. A fronte del collegamento esistente tra la contestazione della funzione della Corte di cassazione e la funzione che si vuole attribuire a questo tipo di giustizia, che deve essere repressiva, in vista di un risultato tendente a quella «verità globale» cui ha amabilmente fatto riferimento il consigliere Dinacci, è sufficiente un gesto come il suo, signor ministro, che è stato interpretato come una attenzione, una premessa a qualche provvedimento nei confronti della Corte di cassazione, o ci si sarebbe dovuti attendere di più, proprio in presenza di volgari atteggiamenti, di una chiara posizione di parte dell'Associazione magistrati?

Signor ministro, ha letto la raccolta delle relazioni delle commissioni di esame per

uditore giudiziario, che concludono sempre con la considerazione che sono stati inclusi nella magistratura dei somari che tuttavia si spera possano migliorare stando nell'ambiente, attraverso l'esercizio della funzione e vivendo in un ambiente sostanzialmente sano. È qualcosa, però, che tali relazioni ripetono ogni anno ed alla fine il numero dei somari aumenta. Vi siete domandati per quanti magistrati il protagonismo ed il costituirsi in gruppi di lotta rappresenti una forma — non sono uno studioso di Freud — di rivalsa...

GIULIO MACERATINI. O di contrappeso!

MAURO MELLINI. ...o di contrappeso, come dice il collega Maceratini, rispetto a questi vizi di preparazione e se quindi non si tratti soltanto di fretta? Ma anche se si trattasse di problemi di fretta, a questo punto, signor ministro, ci saremmo dovuti attendere di più da parte sua.

Signor ministro, è in atto uno dei drammi della nostra epoca. Vi è certo la mafia, vi sono certo i problemi di funzionamento della giustizia, ma il dramma della nostra epoca e delle nostre istituzioni è quello della contrapposizione rispetto ad una funzione giurisdizionale che non vuole essere tale e che qualcuno pretende non debba essere giurisdizionale ma in sostanza politica, nel senso del conseguimento di finalità che non siano quelle della approvazione e dell'applicazione della legge, ma del superamento di essa, per essere i signori della legge, i padroni della legge!

Responsabilità del Parlamento? Certo, dal momento che si fanno leggi indecifrabili, in cui si ammicca a queste funzioni di supplenza e si richiede il loro esercizio. L'ho sempre denunciato. Ricorderà il ministro che, in occasione di un convegno che suscitò tante polemiche, ci trovammo a sostenere posizioni contrapposte e, guarda caso, io, che fui quasi linciato dai magistrati, sostenevo che la responsabilità di base di certe deformazioni della giustizia dell'emergenza stava nelle norme di legge, che portavano a degenerazioni

nell'atteggiamento di magistrati. Quindi la prima responsabilità era da ricercare in quelle norme ed in quelle disposizioni. Certo oggi faremo dei passi in senso opposto. Il ministro ci riferirà in proposito, per tranquillizzarci in ordine non soltanto alla predisposizione, ma anche all'attuazione di queste disposizioni. Ben vengano tali norme, signor ministro! Credo però che siano state fatte delle deformazioni e che si richieda una volontà politica precisa che sia manifestazione della coscienza di questo dramma istituzionale. Come dicevo in precedenza, il dramma del nostro tempo è rappresentato dal deperimento del senso della legge e della giustizia.

Certi criteri non sono accettabili. Sentiamo affermare che l'interpretazione dev'essere di tipo politico, che la verità dev'essere globale e che la necessità è quella della lotta. Sentiamo rinascere certe idee nelle dichiarazioni di autorevoli pubblicisti (che, guarda caso, sono del nord, sono piemontesi). Ma allora, a questo punto, vi invitiamo ad adottare anche il criterio del riferimento a dati regionali, se è vero che mafia e camorra sono presenti ovunque ed hanno matrici un po' in tutte le regioni d'Italia, essendo esplose a seguito della deficienza dello Stato di diritto.

Queste affermazioni riecheggiano e richiamano drammi del nostro passato. La guerra del brigantaggio, infatti, viene rievocata, con le sue esecuzioni sommarie, dall'atteggiamento di chi oggi ci parla di guerra nei confronti della mafia. Ricordiamoci e ricordatevi tutti che se il brigantaggio (che faceva dire a D'Azeglio che forse era il caso di abbandonare il sogno dell'unità) è finito, tuttavia ci portiamo ancora dietro i segni e le conseguenze di un tipo di repressione che ha fatto perdere allo Stato ed alla giustizia ogni sorta di credibilità in tante zone ed in tanti strati sociali del nostro paese. Non è stato soltanto Carlo Levi a ricordarci questi fatti a titolo di insegnamento!

Certamente dovremmo tenere presenti queste considerazioni, soprattutto quando vi è chi reclama una «giustizia giusta». Ecco un'espressione apparentemente assurda: perché giusta? La giustizia è la giu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

stizia! Sarebbe necessario parlare di «giustizia giusta» quando si vuole attribuire alla giustizia una funzione di verità e di repressione globale. Io dico che la «giustizia giusta», invece, è quella che non accetta questa globalità ed afferma i principi costituzionali della responsabilità personale, della cultura della prova, che vengono oggi così duramente contraddetti.

Dobbiamo quindi pensare di trovarci di fronte ad un autentico dramma, rispetto al quale non ci possiamo accontentare delle sue affermazioni di oggi, signor ministro, che pure contengono passi largamente condivisibili. Ci auguriamo che le sue affermazioni non restino fine a se stesse e soprattutto che si spieghino in tutte le loro implicazioni, senza prescindere dai dati di fondo del contrasto in atto.

Ci troviamo di fronte a problemi gravissimi, come quello della criminalità organizzata, con la quale purtroppo dobbiamo forse abituarci a convivere, visto che non è propria soltanto del passaggio dalla società agricola a quella industriale, ma è presente anche nella società industriale e post-industriale, in paesi che pure hanno un'organizzazione statale forse più efficace e valida della nostra.

Affermare che lo Stato di diritto, che una giurisdizione civile e moderna sono condizionati all'eliminazione di tali situazioni significa rinunciare definitivamente e per sempre a questi beni, che sono invece essenziali per uno Stato moderno, per uno Stato che oggi, in quest'epoca, in queste condizioni e nella nostra area, riteniamo sia l'unico degno di questo nome.

PRESIDENTE. L'onorevole Finocchiaro Fidelbo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la sua interpellanza n. 2-00560.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor ministro, lei ha puntualmente notato che nella parte descrittiva della nostra interpellanza vi era un riferimento a dichiarazioni che l'ispettore Rovello avrebbe rilasciato sul caso Riggio. L'uso del condizionale non era casuale, signor ministro, poiché noi abbiamo appreso i fatti dalla

stampa ed in questa forma li abbiamo riportati, nel dubbio che potessero non corrispondere alla realtà.

Quel riferimento era uno degli elementi che caratterizzavano ulteriormente la situazione di disagio che lei ha ricordato con riguardo al contenuto di altre interpellanze, ed in particolare per ciò che concerne le dichiarazioni rilasciate dal dottor Garofalo. Mi astengo ovviamente da ogni giudizio sul merito dell'operato di quest'ultimo e sulla possibilità istituzionale della quale egli disponeva di impugnare la sentenza, nonché sul giudizio che il ministero ha ritenuto di dover adottare nei confronti di tale magistrato.

Ritengo comunque che, se tutto ciò poteva rappresentare un aspetto di quel disagio e di quello sconcerto a cui si è fatto più volte riferimento in quest'aula oggi, le dichiarazioni dell'ispettore Rovello, qualora fossero state realmente rilasciate — per di più quando la corte d'assise di Agrigento non si era ancora pronunciata definitivamente in merito al processo per la strage di Porto Empedocle — potrebbero costituire elementi ancora più inquietanti, tali da contribuire ad aggravare quel disagio e quello sconcerto di cui abbiamo parlato.

Non credo sia necessario sottolineare le affermazioni del ministro, il quale, in risposta alla nostra interpellanza, ha tenuto a dire che ovviamente l'iniziativa del ministero non può toccare la sfera dell'indipendenza della magistratura e che dunque essa deve esercitarsi nelle forme tipiche dell'iniziativa legislativa e del procedimento disciplinare. Si tratta di affermazioni assolutamente consone non solo alla nostra posizione, ma anche ai principi ordinamentali e costituzionali che governano questa materia ed il rapporto tra i poteri dello Stato.

Tuttavia, signor ministro, lei ha ricordato l'impegno assunto dinanzi alla Commissione antimafia rispetto al problema, evidenziato in quella sede, rappresentato dal contrasto di giudicati e di posizioni in seno alla magistratura. Lei ha escluso — anche se era superfluo farlo — che l'impegno assunto con la lettura delle sentenze

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

potesse tradursi in un suo pronunciamento «superiore», per così dire, in ordine al problema di chi avesse torto e chi ragione fra i giudici di Palermo e quelli della prima sezione penale della Cassazione. Devo pertanto ritenere che la lettura di tali sentenze avesse uno scopo diverso, che era quello da noi auspicato; quello cioè di permetterci di capire se, nell'ambito delle sue competenze ed in base agli elementi che poteva trarre da tali sentenze, ella potesse trovare spunti per iniziative legislative o per provvedimenti di carattere organizzativo.

In base a ciò che lei ha detto, signor ministro, credo che avrebbe dovuto concludere — se si fa riferimento ad un processo penale che ha tempi iugulatori e che costringe ad una pericolosa fretta nell'assunzione delle decisioni, specie in ordine alla libertà personale dei soggetti — che la risposta al problema andava anche nel senso dell'organizzazione degli uffici e della predisposizione di mezzi tali da consentire ai magistrati di utilizzare al meglio le risorse di tempo e di studio.

Esiste anche — ha ragione l'onorevole Mellini — un altro problema, rappresentato dalla qualità professionale della magistratura. In ordine a tale aspetto credo però che, per il livello delle nostre proposte, non ci si possa considerare secondi a nessuno.

Il ministro ha individuato un ulteriore punto essenziale, costituito dalla riforma del codice di procedura penale, che probabilmente eviterà alcuni guasti che l'odierno sistema inquisitorio ha prodotto nei processi di mafia.

Lei sa meglio di me, signor ministro, che il nuovo codice di procedura penale potrà entrare in vigore realmente, e non soltanto formalmente, alla data del 24 ottobre prossimo e che le nuove norme potranno esplicare compiutamente i loro effetti — di accertamento rigoroso della verità, da un lato, e di altrettanto rigorosa tutela delle garanzie dell'imputato, dall'altro — soltanto se saranno predisposte strutture e personale che lo consentano. Voglio ricordare soltanto che, nonostante i provvedimenti straordinari relativi al personale

amministrativo degli uffici giudiziari adottati dal ministro Vassalli, tra le figure professionali non era prevista quella dello stenotipista, che pure è un personaggio cardine del nuovo sistema processuale.

Desidero altresì rilevare che mi risulta — e mi piacerebbe, caso mai in altra sede, essere smentita al riguardo — che non è stato neppure istituito un corso di aggiornamento del personale amministrativo degli uffici giudiziari per l'applicazione corretta del nuovo codice di procedura penale, affinché tali soggetti siano dotati di una professionalità che li ponga all'altezza di affrontare le difficoltà che presenta il nuovo compito che dovranno svolgere.

Signor ministro, ho accennato con grande preoccupazione — che credevamo dovesse essere da lei condivisa — al fatto che in questo momento, di fronte ad un problema così grave come quello rappresentato dalla diffusione e dal radicamento del fenomeno mafioso nel nostro paese (e tralascio le forme in cui si manifesta: dai cento omicidi nelle regioni Sicilia, Calabria e Campania, al traffico degli stupefacenti, al controllo di attività economiche e finanziarie, alla innervatura, per così dire, della mafia nei pubblici poteri), registriamo una dualità di atteggiamenti all'interno della magistratura, mentre il ministro dell'interno rilascia ad un giornale dichiarazioni che hanno un peso notevole ed assumono un carattere istituzionale, più che politico, definitivo.

Ebbene, di fronte a tutti questi elementi, ritenevamo che sarebbe stata sua preoccupazione individuare strumenti che potessero dare alla gente di questo paese la sensazione che comunque questo Stato ha un progetto, un fronte unitario nei confronti del fenomeno mafioso.

Ci rincresce dover constatare che ciò non è accaduto, e per tale ragione ribadiamo la nostra insoddisfazione per la risposta fornitaci. Ci aspettavamo, ripeto, un comportamento differente, perché siamo pienamente convinti che gli elementi cui mi sono riferita dovrebbero preoccuparla profondamente (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

PRESIDENTE. L'onorevole Maceratini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01707.

GIULIO MACERATINI. Presidente, signor ministro, mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta. È quindi logico che cominci ad enunciare i motivi per i quali dissento dalla linea che il Governo, e lei in particolare, signor ministro, ha ritenuto di assumere in ordine ai problemi sollevati con il mio e con gli altri strumenti di sindacato ispettivo presentati.

Farò solo dei brevi *flashes*, per rispettare il tempo assegnatomi. Riteniamo debole la sua affermazione in ordine alle dichiarazioni rese dal giudice Garofalo all'indomani della sentenza relativa al noto processo di Palermo. Dopo la deplorazione da lei fatta in questa sede del comportamento di quel magistrato, non comprendiamo perché abbia ritenuto di risolvere il problema affermando che per il futuro non tollererà altre deviazioni dall'obbligo del riserbo che incombe sul magistrato nel giudicare l'operato di altri colleghi, anche se in questo caso si asterrà, in via eccezionale, dal prendere iniziative.

Non si comincia a percorrere una strada nuova di rigore con un atto di debolezza, signor ministro. Il giudice Garofalo avrebbe avuto un modo per evitare un qualunque sindacato, anche del Governo: abbandonare la magistratura. Non sarebbe stata la prima volta che ciò accadeva, anche se sono rari casi del genere. In quella situazione egli avrebbe avuto tutto il diritto, come libero cittadino, di muovere critiche ad una istituzione — l'ordine giudiziario — nei confronti della quale, fino a quando ne fa parte, ha determinati obblighi.

La sua assoluzione di oggi, sia pure motivata con nobili intenti, non può essere sufficiente a placare lo sconcerto che hanno determinato nell'opinione pubblica le dichiarazioni del giudice Garofalo.

In secondo luogo, non siamo soddisfatti della pilatesca risposta in ordine alla trasformazione dei sistemi elettorali del Consiglio superiore della magistratura. Non è

possibile che il Governo — che, proprio per la sua funzione costituzionale, dovrebbe riassumere la complessità delle istanze e delle ansie di un popolo per ottenere il necessario miglioramento — non prenda posizione di fronte ad un fenomeno come quello dell'errato meccanismo di elezione del Consiglio superiore della magistratura, rimettendosi invece alle volontà, per altro divergenti (come lei stesso, signor ministro, ha riconosciuto), dei due rami del Parlamento.

Il Governo deve avere un'opinione in proposito; del resto, lei stesso ha ricordato che nel programma dell'onorevole De Mita vi era un sia pur timido accenno alla necessità di approvare delle modifiche legislative. La verità è che forse questo Governo — anzi, senza «forse» — non ha la forza politica per intraprendere la strada di quelle che secondo noi sono le ormai indifferibili modifiche del Consiglio superiore della magistratura, che — non lo dimentichiamo mai — da organo nato per la tutela della libertà dei magistrati si è trasformato in organo che conculca tale libertà. Schierato in gruppi contrapposti, determina infatti nei giudici un complesso in forza del quale o si fa parte di quel coro, di quelle cosche, oppure si perde la libertà del giudicare, cui ha fatto così nobilmente riferimento poc'anzi il collega Mellini.

E veniamo alla parte della sua risposta, signor ministro, della quale ci riteniamo soddisfatti: mi riferisco alla valutazione dell'operato della suprema corte relativamente ai meccanismi che si stanno determinando a seguito dei numerosi, reiterati annullamenti delle pronunzie delle corti di merito.

Apprendiamo con soddisfazione dalla sua voce che lei esclude pienamente (citerò le sue parole, se le ho bene intese) «una limitazione al controllo di legittimità della suprema corte». È un'affermazione estremamente importante che, valutata alla stregua dello Stato di diritto, ha una funzione cardine, fondamentale, angolare per il mantenimento della legalità che, è il principale fondamento della fiducia dei cittadini.

Dobbiamo combattere una battaglia che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

credo trovi pronte diverse forze politiche: una battaglia contro le tentazioni...

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini, il tempo a sua disposizione è ormai terminato.

GIULIO MACERATINI. Sta bene, Presidente. Esprimeremo allora compiutamente in un'altra occasione il nostro pensiero al riguardo.

Concludo dicendo che ci sembra però che dal Governo e da lei in particolare, signor ministro, sia pervenuta una voce rassicurante circa quello che noi consideriamo un attacco proditorio non tanto contro la Corte di cassazione, quanto contro i principi dello Stato di diritto, nei quali ci riconosciamo.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle seguenti interrogazioni che, trattando lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Fagni, Capecchi, Minozzi, Taddei, Polidori, Colombini, Levi Baldini, Costa Alessandro, Bulleri, Caprili e Serafini Anna Maria, ai ministri di grazia e giustizia e per gli affari sociali, «per sapere — premesso che:

si è tutti convinti che la violenza contro i minori sia un segno negativo di un processo di imbarbarimento della società;

la violenza non è solo fisica, la cultura e la scienza psicologica e psicopedagogica nelle ricerche e nelle teorie più recenti e più antiche hanno affermato che i primi anni di vita di un bambino sono determinanti ai fini di una crescita armonica della sua personalità e del futuro equilibrio psicofisico;

tutto ciò che turba questa crescita e questo equilibrio si configura come violenza spesso più grave di quella fisica;

il caso della bambina Serena Cruz che, adottata sia pure con procedura non corretta dalla famiglia Giubergia di Torino sta subendo una grave violenza psicologica che può avere gravi conseguenze sul suo equilibrio futuro —:

se non ritenga intervenire con ogni mezzo legittimo e con ogni possibile interpretazione estensiva o evolutiva delle leggi specifiche per far sì che se errore o illegittimità procedurale c'è stata non sia la bambina a pagare un prezzo troppo alto e sproorzionato». (3-01608)

(17 marzo 1989).

Nicotra, al ministro di grazia e giustizia, «per conoscere:

il pensiero del ministro in ordine all'episodio della piccola Serena Giubergia e se non ritenga urgente la modifica della legge del 1983 sulle adozioni, considerato che il sistema farraginoso attuale ha «legittimato» le adozioni abusive che spesso sono il frutto della esasperazione provocata dai tribunali minorili per la lentezza esasperante con cui procedono;

se in ogni caso non reputi opportuno assumere iniziative di carattere legislativo per consentire, al di là della valutazione *ipso iure*, una valutazione umana e psicologica del soggetto minorile» (3-01630).

(30 marzo 1989).

Berselli, al ministro di grazia e giustizia, «per sapere — premesso che:

l'interrogante ha presentato una proposta di legge di modifica ed integrazione della vigente legge in materia di adozione, la n. 184 del 4 maggio 1983, a ciò spinto non solo, naturalmente, dal desiderio di dare una soluzione positiva ovvero un «lieto fine» alla vicenda della piccola Serena Cruz che ha giustamente mobilitato e sta mobilitando l'opinione pubblica dell'intera nazione, ma anche dal desiderio di dare una soluzione positiva a tutti i casi, e sono numerosi, simili a quello in questione;

ben lontani dal voler in tal modo incoraggiare future violazioni della legge in oggetto, si intende con tale proposta tutelare e garantire tutti quei casi in cui fra gli adottanti ed il minore adottando si sia già instaurato (come nel caso della piccola Serena Cruz) un rapporto significativo ba-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

sato su di un reciproco affetto e che si riveli positivo ai fini di un equilibrato accrescimento psicofisico del minore in questione;

occorre infatti tenere ben presente che nel caso di Serena, così come in tutti i casi simili verificatisi nel nostro paese, coloro che maggiormente sono destinati, non solo a soffrire, ma addirittura a riportare duraturi e probabilmente indelebili traumi dall'allontanamento da coloro che amorevolmente li hanno accolti, nutriti, allevati ed educati sono proprio quanti nella *ratio* dell'intera normativa in materia dovrebbero essere maggiormente tutelati, ossia i minori, dei quali Serena è oramai divenuta un simbolo;

la proposta di modifica ed integrazione si inserisce nell'ambito della legge n. 184 del 1983, nel titolo IV, che regolamenta l'adozione in casi particolari, e più specificamente nell'articolo 44 che prevede i casi nei quali i minori possono essere adottati pur non ricorrendo le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7 della stessa legge, e cioè lo stato di adottabilità dei minori stessi;

l'interrogante confida che tale proposta di legge possa avere un *iter* particolarmente veloce concludendosi quindi positivamente, ma nelle relative more esiste l'indubbio rischio, come già detto, che la piccola Serena Cruz possa subire un trauma duraturo ed indelebile, sicché è quanto mai opportuno che si proceda con un decreto-legge che recepisca, magari migliorandolo, quanto suggerito dalla proposta di legge di cui sopra per non vanificare gli effetti per quanto riguarda il caso della piccola Serena Cruz —:

se non ritenga quindi assolutamente urgente ed indispensabile una modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione e di affidamento di minori e assumere le opportune iniziative affinché all'ultimo comma dell'articolo 33 della suddetta legge si preveda che: «Il tribunale può provvedere ai sensi dell'articolo 44 lettera D)»; al primo comma dell'articolo 44 siano aggiunte le parole:

«d) da persone unite al minore da rapporti significativi anche successivi allo stato di abbandono»; dopo l'articolo 44 venga aggiunto un articolo 44 *bis* che preveda che «L'istanza di adozione ai sensi dell'articolo 44 può essere presentata anche dopo la dichiarazione dello stato di adottabilità» (3-01708).

(2 maggio 1989).

Fiandrotti, ai ministri di grazia e giustizia e per gli affari sociali, «per sapere — premesso che

la vicenda della piccola Serena Cruz, adottata dalla famiglia Giubergia di Racconigi a mezzo procedura irregolare, ha sconcertato la pubblica opinione per la perentorietà della decisione sostanzialmente contraria delle autorità competenti di affidare la minore ad un istituto sottraendola alla famiglia;

gli sviluppi ulteriori stanno esprimendo certamente una forte violenza nei confronti della bambina che avrà gravi conseguenze in futuro ed hanno gettato nella disperazione la famiglia che comunque con la piccola aveva trovato un buon equilibrio affettivo —:

se non ritengano di intervenire assumendo le opportune iniziative di ordine legislativo per contribuire ad una sollecita revisione delle norme esistenti, così da risolvere nello specifico un dramma familiare, ed anche per avviare concretamente un serio dibattito per ammodernare la carente legislazione in materia di tutela dei minori» (3-01710).

(2 maggio 1989).

Rodotà e Beebe Tarantelli, al ministro di grazia e giustizia, «per conoscere quali accertamenti abbia effettuato e quali iniziative intenda prendere in relazione al caso della bambina filippina Serena Cruz» (3-01711).

(2 maggio 1989).

Caria e Bruno Paolo, al ministro di grazia e giustizia, «per sapere — premesso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

che il caso della piccola Serena Giubergia ha sollevato in modo clamoroso il problema delle adozioni nel nostro paese — se non ritenga debbano essere urgentemente assunte iniziative di ordine legislativo affinché sia modificata la legge del 1983 sulle adozioni in modo da renderla più snella nella procedura e più attenta agli aspetti umani e psicologici del minore» (3-01712).

(2 maggio 1989).

Sarà svolta altresì la seguente interrogazione, non iscritta all'ordine del giorno, che verte sullo stesso argomento:

Fronza Crepez e Costa Silvia, al ministro di grazia e giustizia, «per sapere — premesso che:

si sono verificati fatti nuovi venutisi a creare nella vicenda drammatica della piccola Serena Cruz;

1) la sentenza definitiva del tribunale per minori che prevede l'affidamento ad una nuova famiglia;

2) l'evidente contrasto tra l'esito esplicitamente ottimistico della perizia psicologia effettuato per conto del tribunale dei minori sullo stato psicologico di Serena rispetto alle notizie fornite da alcuni operatori della Comunità dove essa è accolta che invece sottolineano una condizione di disagio e di turba;

pur riaffermando pieno rispetto per la magistratura, ma avendo a cuore i diritti fondamentali di una bambina di tre anni —

se non sia opportuno ed urgente nel frattempo:

1) assumere le adeguate iniziative affinché venga nominato un tutore designato dal Governo filippino, come prevede la Convenzione di Ginevra, che garantisca che la soluzione che si va ad individuare sia la migliore per Serena;

2) che il ministro nomini una *équipe* di esperti che accerti le effettive condizioni di salute fisica e psichiche della piccola Se-

rena per ricollocare la stessa al centro della vicenda;

3) nel caso che tale accertamento riveli condizioni psicologiche critiche anche riguardo al futuro, possa essere esaminata la possibilità prevista nell'articolo 9 della legge n. 184 del 1983, che non esclude nell'interesse prioritario del minore l'idoneità dell'affido familiare anche di coniugi che non abbiano rispettato le norme che regolano l'adozione internazionale» (3-01717).

(3 maggio 1989).

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, trattandosi di interrogazioni, spetta a me prendere per primo la parola.

Debbo rilevare che oltre a queste interrogazioni a risposta orale avevo ricevuto varie interrogazioni a risposta scritta; anzi, mi accingevo a rispondere alle interrogazioni Berselli e Fiandrotti, le due per le quali ancora non lo avevo fatto, mentre ho già dato ampia risposta scritta, nei giorni scorsi, a quella presentata dalle onorevoli Silvia Costa e Fronza Crepez.

Vengo ora a conoscenza del fatto che le interrogazioni Fiandrotti e Berselli sono state trasformate in interrogazioni a risposta orale, mentre vedo che sono state aggiunte le interrogazioni Rodotà n. 3-01711 e Caria n. 3-01712.

Credo di poter rapidamente riassumere la materia oggetto di questi documenti, scusandomi in anticipo se non farò molti riferimenti specifici — come pure potrebbero meritare, ai contenuti delle singole interrogazioni.

Risponderò, quindi, alle interrogazioni Fagni n. 3-01608, Nicotra n. 3-01630, Fiandrotti n. 3-01710, Rodotà n. 3-01711, Caria n. 3-01712 e all'interrogazione non iscritta all'ordine del giorno Fronza Crepez e Silvia Costa n. 3-01717, che mi sembra coincida, almeno in parte con l'interrogazione a risposta scritta precedentemente presentata, alla quale ho già risposto.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

Devo dire che la risposta scritta che ho fornito alla citata interrogazione dell'onorevole Silvia Costa è composta di 18 pagine, che ho redatto personalmente, volendo compiere una doverosa valutazione del materiale originario che mi era stato sottoposto.

Chiedo scusa all'onorevole Costa se, per rispondere alla sua interrogazione, ho aspettato che la vicenda giudiziaria non dico fosse chiusa, perché mi auguro che un giorno possa riaprirsi, ma almeno fosse arrivata ad un suo compiuto svolgimento. Era infatti necessario vedere fino a che punto i giudici interessati del caso volessero spingere le proprie argomentazioni. Questo anche se — ed è triste rilevarlo — fin dall'inizio della vicenda è sembrato che tali determinazioni fossero univocamente e unilateralmente orientate nel senso, per i giudici ritenuto fondamentale e preminente, di staccare la bambina Serena Cruz dall'ambiente familiare in cui aveva trovato collocazione per 14 mesi.

Devo dire che per una parte le interrogazioni presentate si diffondono — per esempio l'interrogazione Fagni, ma non è la sola — sull'importanza dei primi anni della vita di un bambino, sul carattere determinante che essi hanno ai fini di una crescita armonica della sua personalità e del suo futuro equilibrio psicofisico, e si riferiscono esplicitamente alla grave violenza psicologica subita dalla piccola Serena Cruz nel momento del suo allontanamento dalla famiglia Giubergia.

Questo sentimento è stato condiviso da un numero enorme di cittadini italiani: il Ministero della giustizia ha ricevuto ben 500 telegrammi e documenti con migliaia di firme. Anch'io, almeno come singolo cittadino, non posso negare di esserne stato partecipe sin dal primo momento, pur cercando di rimuovere dall'animo mio quelle che potevano sembrare spinte puramente emotive e non frutto di sufficiente valutazione del caso. La situazione andava infatti valutata alla stregua di un'analisi dei procedimenti giudiziari e soprattutto delle sentenze emanate.

È per questo motivo che la mia risposta all'onorevole Costa — che qui mi permetto

di citare — è analitica e lunga. Essa riassume un singolare iter processuale, singolare per la sua lunghezza e, in un certo senso, per la ripetitività, ma anche per la fermezza con la quale i giudici di primo e di secondo grado della sezione minorenni della corte d'appello di Torino hanno giudicato questo caso.

In sintesi (non ripercorrerò analiticamente tutta la vicenda), vi è stata una prima fase della quale l'attenzione sia dei giudici di primo grado sia di quelli di secondo grado si è concentrata tutta sul fatto dell'esistenza o meno di un valido riconoscimento di figlio naturale nei confronti della bambina da parte di Francesco Giubergia. Quei giudici hanno dichiarato che giudicavano tale materia *incidenter tantum*, dal momento che il problema loro sottoposto non era quello, bensì se la bambina di cui era stata denunciata la presenza da parte — come si dice — di un responsabile dell'unità sanitaria locale stesse legittimamente in quella dimora ed in quella famiglia. Ma quell'*incidenter tantum* è diventato il contenuto quasi esclusivo delle due sentenze: la prima concludeva che si trattava di un riconoscimento falso e nominava quindi un curatore dando mandato perché si iniziasse l'azione per il disconoscimento davanti al tribunale civile competente per materia, il tribunale di Saluzzo; la seconda affermava invece che non vi era stato alcun riconoscimento e quindi non vi era bisogno di intentare alcuna azione davanti al tribunale civile: pur giudicando *incidenter tantum* concludeva, appunto, che il riconoscimento era inesistente.

Nonostante la divergenza su questo punto, su cui si spendono pagine e pagine di quelle due decisioni (che giudicavano solo incidentalmente su tale materia, come esse stesse premettono), la conclusione delle sentenze era la medesima. Entrambe affermavano l'assoluta mancanza di un titolo che consentisse alla bambina di rimanere in casa Giubergia, dal che derivava l'inidoneità dei coniugi Giubergia a mantenere presso di loro la bambina. La seconda sentenza confermava dunque il distacco traumatico della bambina dalla famiglia

nella quale aveva vissuto per 14 mesi, vicenda che ha appunto suscitato tante perplessità (per non dire altro).

In quella prima fase furono emessi in realtà non due ma quattro provvedimenti; due di essi sono provvedimenti interlocutori (una sospensione provvisoria decisa dalla corte d'appello di Torino ed una indagine disposta dalla stessa corte per un'ulteriore acquisizione di documenti) e non vale quindi la pena di parlarne. I provvedimenti giurisdizionali emanati in relazione alla vicenda sono dunque, nel complesso otto, come vedremo, ma — ripeto — due di essi sono semplicemente interlocutori.

Nella prima fase abbiamo quindi una sentenza del tribunale ed una della corte d'appello non coincidenti nelle motivazioni e nelle valutazioni relative al riconoscimento di figlio naturale (inesistente o falso che fosse) ma concordi nella conclusione: allontanamento della bambina dai coniugi Giubergia.

La seconda fase è invece caratterizzata dall'istanza di affidamento preadottivo e successivamente di adozione presentata nei termini regolari. La constatazione dello stato di abbandono della bambina e la conseguente dichiarazione di adottabilità hanno spinto infatti i coniugi Giubergia, prescindendo dal passato, a presentare una domanda di affidamento preadottivo e poi di adozione. A tale domanda è stato risposto in modo assolutamente negativo, motivando questa volta il rifiuto. Se vi fosse stato per quanto riguarda le sentenze precedenti un giudizio della Corte di cassazione (giudizio non previsto in questo caso, trattandosi di decreti), esse avrebbero dovuto essere annullate per difetto di motivazione. Infatti, la parte centrale del giudizio, relativa alla necessità di separare la bambina dalla famiglia Giubergia e alla inidoneità della permanenza in essa della piccola Serena, era completamente trascurata; il punto veniva affrontato con poche parole che sembravano la conseguenza automatica del fatto che la bambina non avesse titolo di stare in quella famiglia, essendo disconosciuto il titolo di figlia naturale. Nella seconda fase, invece, si trat-

tava proprio dell'idoneità dei coniugi ad adottare la bambina. Tale idoneità è stata negata sia dal tribunale sia dalla corte d'appello, sul presupposto che le persone in questione non se ne erano dimostrate degne con il loro atteggiamento, teso in sostanza a frodare la legge, e considerando che la bambina si sarebbe trovata in un ambiente difficile, soprattutto in futuro, quando si fosse dovuta giustificare la sua presenza in quella casa (argomento del quale sfugge la consistenza una volta chiesto, appunto, l'affidamento preadottivo e l'adozione della bambina stessa).

Soprattutto, entrambe le sentenze sono fondate sul monito che si deve dare *pro futuro*, sul concetto di esemplarità nei confronti di possibili terzi futuri violatori o frodatori della legge o, peggio, di terzi che facciano commercio di bambini (ciò che però, grazie a Dio, in un passo della sentenza viene escluso nei confronti dei Giubergia).

Sembra quasi di trovarsi di fronte a sentenze di penalisti che dicono: «Non posso mollare in questo caso, altrimenti chissà cosa accadrà in futuro; non posso prendere in considerazione il perdono ad un ladro, altrimenti chissà quanta altra gente ruberà...».

Il bello è che la disputa di carattere squisitamente penalistico si svolge, nelle pagine di queste sentenze dei giudici dei tribunali dei minori, proprio con riferimento a concetti tipicamente penalistici. Ad un certo punto si legge (i passi sono tutti riportati nella mia risposta scritta all'onorevole Costa): «Non lo facciamo per punire i Giubergia, ma perché non si verificano altri casi analoghi». Vi è quindi proprio una discussione sulla pena retributiva o sulla pena come mezzo di prevenzione generale.

Alla considerazione del bambino resta, nelle sentenze, assai poco spazio. Colpisce il seguente passo del decreto della corte di appello: «Questa corte si rende ben conto che togliere una bambina ad una famiglia in cui è inserita da un anno — e sulla positività di tale inserimento sono in atto riscontri autorevoli di medici e psicologi — costituisce un trauma assai grave». Questo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

è scritto nella sentenza della corte di appello! Essa prosegue testualmente: «Ma vi sono esigenze di rispetto della legge che sono imposte dalla tutela di interessi pubblici assolutamente preminenti e che il giudice deve, sia pur con sofferenza, garantire. D'altronde, quegli interessi pubblici non sono alieni dal coincidere con l'interesse stesso della minore qualora si consideri la situazione in un'ottica di tempi lunghi». Infatti, precedentemente il decreto della corte di appello si era soffermato sui tempi lunghi, dichiarando che quello che può sembrare dannoso nei tempi brevi, non lo sarà nei lunghi perché la bambina si troverà in un ambiente sicuramente adeguato. In quel momento non era stata ancora trovata questa ipotetica meravigliosa e migliore famiglia, anche se la bambina si trovava in fase di adottabilità e quindi di possibile affidamento preadottivo. Si sosteneva, quindi, che la futura famiglia sarebbe stata certamente migliore della famiglia Giubergia che, per recuperare la bambina, chiedeva, sia pure ammettendo le precedenti colpe, l'affidamento preadottivo e la successiva adozione.

Come vedono, onorevoli deputati, l'interesse preminente del minore è stato non dico pretermesso ma considerato in modo distorto e certamente come non importante o secondario rispetto all'interesse fondamentale di impedire agli altri di fare i furbi.

Purtroppo, nel secondo decreto della corte di appello, sempre presieduta naturalmente dallo stesso magistrato in tutte e tre le fasi, si trova infatti il riferimento esplicito all'esigenza di non darla vinta ai «furbi». Questa espressione usata nel decreto stilato da un insigne magistrato, professore di diritto penale ed autore di bellissimi libri di diritto penale militare (opere veramente fondamentali in quella branca di diritto), qual è appunto il Presidente Venditti, fa un po' effetto. E quest'antipatia per i furbi, così testualmente chiamati, rispunta in vari passi del provvedimento. «In un paese come il nostro» — si legge — «in cui spesso i furbi la fanno franca ed in cui abbondano condoni ed amnistie» — vedete come riappare

sempre il pensiero penalistico anziché quello minorile? — «la gente stenta a capire perché i giudici non possono fare eccezioni in un caso del genere». Quindi, secondo i giudici la reazione all'allontanamento della bambina dalla famiglia Giubergia non sarebbe motivata da sentimenti di pietà e di umana comprensione ma dalla meraviglia per il fatto che i furbi, una volta tanto, non siano riusciti a farla franca.

La terza fase è quella relativa alla richiesta di revoca del precedente provvedimento. Come ho già detto, non essendoci stata l'impugnanza presso la Corte di cassazione, i difensori della famiglia Giubergia hanno tentato di ottenere la revoca del precedente provvedimento. In questa fase, con argomenti analoghi a quelli precedentemente usati e con una composizione del collegio di primo grado assolutamente somigliante a quelle dei collegi che ben due volte avevano giudicato in quel senso, si è ritenuto di non riconoscere alla famiglia Giubergia, a causa del suo comportamento, l'idoneità all'affidamento regolare della bambina.

La corte d'appello, nella sua ultima sentenza (l'ottava dal punto di vista numerico ma la sesta da quello di merito), confermando nuovamente il provvedimento adottato dal tribunale, si è trovata di fronte ad argomenti nuovi. I difensori della famiglia Giubergia, infatti, non solo hanno dovuto addurre degli argomenti per chiedere la revoca del provvedimento, ma, quando si sono trovati ad impugnare la negata revoca del provvedimento da parte del tribunale, hanno dovuto addurre argomenti nuovi rispetto a quelli cui si era riferito il precedente decreto della corte d'appello.

Il fatto nuovo era rappresentato soprattutto da una relazione del professor Andreoli (presentata dalla difesa) oltreché da altre indagini dalle quali risultava che il trauma subito dalla piccola, a seguito dell'allontanamento dalla famiglia nella quale aveva fino ad allora vissuto con il cosiddetto fratellino, era così «consistente da comprometterne ora e nel futuro la stessa salute psicofisica».

A questo punto i giudici, traendo spunto dal fatto che, in fondo, la bambina —

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

secondo le stesse oneste descrizioni del professor Andreoli — mostrava, di tanto in tanto, segni di agitazione anche quando stava presso la famiglia Giubergia, hanno tratto il convincimento che la piccola «starà molto meglio quando sarà inserita in un nucleo familiare diverso». A ben vedere, si tratta di convincimenti di fatto circa la idoneità o la inidoneità e la prognosi per il futuro.

Come dicevo poc'anzi, l'ultimo provvedimento della corte di appello di Torino (presieduta sempre dal dottor Venditti e costituita pressoché dagli stessi consiglieri e componenti, di cui ho per altro indicato i nomi) è particolarmente significativo, consistendo in una sorta di trattatello. Il relativo decreto è infatti diviso in capitoli recante titoli anch'essi molto significativi.

Il primo capitolo è il seguente: «Il caso Giubergia: giudici minorili e opinione pubblica»; dal secondo («Falsi riconoscimenti di figli naturali e traffico di bambini») si evince la preoccupazione di evitare il traffico di bambini. Il terzo capitolo è il seguente: «Ma perché rifiuta la prova del sangue?» (era questo l'addebito principale mosso fin dall'inizio al Giubergia); il quarto: «Sospendere o non sospendere? Il dramma di un Presidente» (in riferimento è a quelle decisioni interlocutorie di cui ho parlato poc'anzi). Il quinto capitolo è intitolato: «Strane sorprese»; in esso si parla ancora una volta dell'inesistenza del riconoscimento, traendone spunto per confutare gli argomenti di carattere giuridico sollevati con il ricorso.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GERARDO BIANCO

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il sesto capitolo si intitola: «Le sorprese aumentano: il caso Giubergia si aggrava»; in esso si torna sul tema delle emozioni popolari e su quello del traffico di bambini.

«Un allontanamento diventato purtroppo spettacolo» è il titolo del capitolo settimo, mentre «Il nuovo ricorso dei Giubergia» è quello del capitolo ottavo.

Il nono capitolo ha il seguente titolo: «Giudici insensibili e disumani?»; il decimo: «I motivi di una decisione d'ufficio». In quest'ultimo si chiarisce come, nel caso in oggetto, non sia stato violato lo spirito della legge n. 184 del 1983. Il capitolo undicesimo è il seguente: «Torino e Napoli: due giustizie minorili diverse?». In proposito, ricordo il caso Migliaccio, giudicato in modo diverso dal tribunale di Napoli, che ha mantenuto l'affidamento alla famiglia presso la quale il bambino si trovava in precedenza. Il dodicesimo capitolo ha il titolo: «Giudici rapidi con Serena e lenti con la delinquenza?». Nel tredicesimo capitolo («Un auspicio per Serena») si parla della riservatezza da mantenersi d'ora in poi sul caso della bambina.

Quel che mi sono permesso di rilevare a proposito di tali documenti costituisce la premessa per le risposte che devo dare all'altra faccia (se così possiamo chiamarla) delle interrogazioni, nelle quali si chiede al Governo perché non abbia assunto iniziative di carattere legislativo dirette ad impedire che la situazione avesse lo svolgimento che ho descritto.

Al riguardo devo fare due osservazioni. Non nego certamente che la legge n. 184 del 1983, che l'onorevole Nicotra definisce «sistema farraginoso», sia composta di una quantità enorme di articoli e possa avere bisogno, come qualsiasi legge, di essere perfezionata. D'altronde, i rappresentanti dell'Associazione delle famiglie degli adottati, che son venuti da me ad elevare una vibrata protesta contro presunte interferenze nella vicenda da parte del ministero e dello stesso Presidente della Repubblica (proteste ribadite anche per iscritto nonostante un mio fermo ammonimento a lasciare fuori da queste cose il capo dello Stato per la sua irresponsabilità in materia), hanno insistito sul fatto che quella legge non si deve toccare, perché è la legge più perfetta che esista. Nonostante ciò, noi metteremo allo studio tutte quelle riforme che ogni legge, anche la più meditata, la più attentamente elaborata, la più recente (come nella fattispecie), può meritare.

Penso, del resto, che anche questo caso abbia dato spunto ad alcune considera-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

zioni. Ad esempio, onorevoli deputati, quando leggo all'articolo 8 della legge n. 184 che sono dichiarati, anche d'ufficio, in stato di adottabilità dal tribunale dei minorenni del distretto nel quale si trovano i minori in situazioni di abbandono e poi vedo che la situazione di abbandono consiste nel solo fatto che questi sono privi dell'assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provveder loro, mi convinco che tutta la materia deve essere riveduta. Mi sembra infatti che non regga l'ipotesi della situazione di abbandono in relazione al caso di Serena Cruz se lo si vincola categoricamente ai soli presupposti che i coniugi Giubergia non sono i genitori (in quanto, come abbiamo detto, il Giubergia non è il padre naturale) e che non ci sono parenti tenuti a provvedere alla bimba. Vi possono anche essere situazioni diverse, nelle quali l'abbandono non è constatabile; può quindi essere presa in considerazione l'ipotesi di una modifica della norma in questione.

Colgo l'occasione per rispondere «a braccio» alla richiesta — alla quale mi accingevo a rispondere per iscritto — posta dall'onorevole Berselli di aggiungere all'articolo 44 della legge n. 184 (che concerne i casi di adozione di minori anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 7) le parole: «da persone unite al minore da rapporti singificativi anche successivi allo stato di abbandono». Questa modifica può certamente essere apportata, così come quella di consentire un ricorso per Cassazione in una materia di estrema delicatezza attinente a fondamentali diritti umani, anche se nel caso in questione non siamo in presenza di sentenze in senso formale.

Queste ed altre riforme potrebbero dunque essere approvate, ma quello che vorrei sottolineare è che sulla base della legge vigente i giudici non erano affatto tenuti a sottrarre Serena Cruz alla famiglia Giubergia. Non lo erano in alcun modo! (*Applausi*).

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Bravo!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo hanno fatto, come ho già

detto, secondo una visione di carattere generale, perché i «furbi» non trionfasserò, perché altri casi simili, e magari peggiori per i riflessi che possono avere sui minori o per i presupposti del contegno tenuto, non si verificassero. Basti dire che il tribunale di Torino cita a sostegno delle proprie tesi l'articolo 9 il quale, al sesto comma, testualmente recita: «Chiunque non essendo parente entro il quarto grado accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa». Dunque, Giubergia, se si sentiva colpevole di un falso o inesistente riconoscimento, detenendo da più di sei mesi la bambina avrebbe dovuto segnalare tale accoglienza al giudice tutelare.

Sempre il sesto comma dell'articolo 9 prosegue: «L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare». Il verbo usato è «può», per cui si tratta di una facoltà che può essere o meno esercitata. Si tratta di una valutazione circa l'idoneità che può essere espressa in un senso o nell'altro, ma non esiste per il giudice alcun vincolo di dichiararla, così come poi ha fatto.

Come dicevo, il giudice di Torino fa riferimento al sesto comma dell'articolo 9, sul quale viceversa la corte d'appello sorvola, citandolo soltanto con riferimento al giudice di primo grado senza chiarire se lo faccia proprio o se lo citi soltanto per memoria. Quel che è certo è che, anche in questo caso, si sarebbe potuto benissimo operare non dichiarando l'inidoneità, tanto più che — come ho detto — i Giubergia, una volta abbandonata la tesi impropria del riconoscimento del figlio naturale, hanno seguito tutte le strade aperte dalla legge ed hanno chiesto l'affidamento preadottivo prima e l'adozione poi.

Va dunque affermato che i giudici avrebbero potuto decidere diversamente ed avrebbero potuto ben farlo — e questo è un apprezzamento che va al di là di quello

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

che dovrei dire — se avessero tenuto in maggior conto, anziché interessi di prevenzione generale, gli interessi specifici del minore, così come compete ad un tribunale minorile.

Desidero ora dire qualcosa per tranquillizzare — se mi è concesso — l'animo degli onorevoli interroganti che hanno chiesto perché il Governo non sia intervenuto subito, perché non abbia assunto iniziative legislative che avrebbero potuto incidere su questo caso. Ebbene, devo rispondere che abbiamo preso in considerazione iniziative del genere e che, ciò malgrado, abbiamo dovuto scartarle. Sotto un primo impulso, abbiamo valutato addirittura l'idea di un intervento mediante un decreto-legge *ad hoc* con il quale si stabilisse che Serena Cruz doveva tornare in casa Giubergia. Tuttavia, francamente non penso che si possano emanare decreti-legge che incidano sull'esercizio della giurisdizione, che si sostituiscano ad essa e che violino fino a questo punto il principio della separazione dei poteri.

Ci fu quindi autorevolmente suggerito un intervento diretto a ribadire che la decisione sull'esistenza o meno dello stato di figlio naturale riconosciuto compete esclusivamente al tribunale civile ordinario. Infatti, una parte della dottrina sostiene — e qualcuno l'ha scritto sui giornali, come il giudice Mancusi Barone di Napoli — che già oggi la materia non può essere decisa incidentalmente; per cui i giudici di Torino, alla stregua della legislazione vigente, avrebbero dovuto rimettere il caso al tribunale ordinario per la valutazione della validità del riconoscimento.

A parte tutto ciò, saremmo finiti certamente in un tribunale che avrebbe deciso per l'inesistenza del riconoscimento di figlio naturale per la mancanza dei presupposti. In questo modo, contrariamente alla volontà dei giudici di Torino e a parte il tempo che ci sarebbe voluto perché il provvedimento diventasse legge dello Stato (senza considerare le inevitabili discussioni sulla materia), avremmo semplicemente dilazionato il problema ed allungato i tempi della decisione dei giudici di Torino.

La terza soluzione prospettata era quella, ad esempio, di una norma tendente a sancire che, a fronte della permanenza di un minore presso una famiglia rivelatasi idonea all'inserimento affettivo dello stesso (per un periodo di un anno o anche meno), ancorché la permanenza fosse illegittimamente acquisita e conservata, il giudice minorile era tenuto a consacrare tale affidamento.

Ebbene, a parte la singolarità di un inserto normativo di questo genere, certamente i giudici di Torino si sarebbero espressi per la non idoneità di questa famiglia. D'altra parte nella legge non avremmo potuto dire che il minore deve essere affidato ad una famiglia non idonea; la norma avrebbe dovuto prevedere che, in relazione alla permanenza di un minore in una famiglia, qualunque colpa si fosse manifestata, il minore stesso avrebbe dovuto essere assegnato alla stessa, sempre nel caso in cui questa si fosse dimostrata idonea.

L'atteggiamento tenuto dai magistrati di Torino dimostra che anche in questo caso essi avrebbero detto che i coniugi Giubergia non erano idonei; nella sentenza, infatti, si parla anche di un'atmosfera dubbia nella quale la bambina sarebbe rimasta, di incertezza circa le sue origini e di un senso di disagio. Insomma, la lotta intrapresa dai magistrati contro i coniugi Giubergia era tale da non lasciare spazi ad altre soluzioni.

Queste sono le conclusioni malinconiche alle quali sono giunto nella mia risposta, nel corso della quale mi sono soprattutto soffermato sulle premesse, non per il diletto di muovere critiche ai giudici, ma unicamente per dire che i provvedimenti legislativi invocati, anche se prontamente realizzati, non avrebbero potuto raggiungere il loro effetto. Per queste ragioni il Governo ed il ministero non hanno voluto intraprendere un braccio di ferro con la magistratura, quando questo era destinato ad insuccesso e quindi a rendere più difficile la situazione di quella povera bambina.

C'è un ultimo argomento, signor Presidente, onorevoli deputati, contenuto nelle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

interrogazioni presentate dalle onorevoli Fronza Crepaz e Costa, al quale per altro ho già fornito una risposta scritta. Quella che si è determinata in questo campo è una situazione singolare; infatti in un momento molto avanzato della vicenda il console rappresentante della Repubblica delle Filippine fa sapere, tramite il Ministero degli affari esteri, di volersi interessare al caso. Il Ministero degli affari esteri promuove una riunione, in cui i giudici di Torino sono invitati a spiegare i motivi per cui non esiste il riconoscimento di figlia naturale da parte del Giubergia, cosa che interessava come premessa al rappresentante della Repubblica delle Filippine.

L'incontro si svolge il 14 aprile al Ministero degli affari esteri e insieme a tre giudici torinesi, guidati dalla dottoressa De Marco, intervengono *ad adiuvandum* anche due giudici del tribunale di Roma (non so a quale titolo). Nel corso di questo incontro il console della Repubblica delle Filippine rivendica un interesse, anzi addirittura una tutela sulla bambina. I giudici rispondono che l'eventuale tutela deve essere subordinata ad una serie di condizioni: prima di tutto, ovviamente, la revoca del tutore (che era il presidente della USL locale) ed inoltre che la tutela avrebbe potuto essere presa in considerazione solo in quanto rivolta al fine del rimpatrio della bambina nelle Filippine.

A questo punto il colloquio si interrompe e si interrompono anche le mie osservazioni ed i miei commenti: gli stessi giudici che avevano fatto ciò che avevano fatto per affidare la bambina ad una famiglia più meritevole (della quale naturalmente nulla si sa; anche questo è un aspetto per un verso rispettabilissimo, ma che comprendo possa lasciare nell'animo perplessità), per il rientro nelle Filippine ponevano la condizione che la bambina fosse affidata alla tutela del console di quel paese.

L'interrogazione presentata stamane dagli onorevoli Fronza Crepaz e Silvia Costa chiede tuttavia se non sia opportuno ed urgente nel frattempo assumere iniziative affinché venga nominato un tutore designato dal governo filippino, che il mi-

nistro nomini una *équipe* di esperti per accertamenti sulle condizioni psicologiche della bambina. Ho già spiegato che non posso nominare una *équipe* di esperti: se avessi dei sospetti, dovrei aprire un'inchiesta, ma non posso nominare una *équipe* di esperti in materia giudiziaria. Affermo comunque che la questione del consolato delle Filippine è sotto nostro attento esame e che, insieme al Ministero degli affari esteri, seguiremo le iniziative che potranno esservi in materia.

Il caso ha molto turbato l'opinione pubblica ed a mio sommo avviso ciò è avvenuto legittimamente, nonostante il diverso pensiero di tanti autorevoli esponenti della cultura italiana ed anche di 39 membri di questo Parlamento, che hanno ritenuto di inviare dichiarazioni di solidarietà e di piena adesione nei confronti dell'operato dei giudici di Torino. Il ministero non avrebbe potuto assumere un atteggiamento diverso. Anzi, esso è stato imputato ingiustamente (per alcune frasi, per alcune proposizioni o per l'aver ricevuto i coniugi Giubergia con il bambino in braccio o per altri atteggiamenti) di aver gravemente interferito o tentato di interferire nell'operato della magistratura.

Ritengo che fosse mio compito riferire al Parlamento le ragioni per le quali provvedimenti legislativi meritano di essere adottati secondo una visione completa ed attenta dei fatti. Voglio tuttavia ripetere che, alla stregua della legislazione vigente, non vi era nessuna necessità di decidere in quel modo ed inoltre eventuali provvedimenti intrapresi per intervenire nel corso dell'attività giurisdizionale, per interromperla ed orientarla in senso diverso, non avrebbero conseguito l'effetto ripromesso (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Fagni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la sua interrogazione n. 3-01608.

EDDA FAGNI. Signor Presidente, signor ministro, devo dire che sono soddisfatta. Certo, sarei stata ancor più soddisfatta se avessi potuto intravedere a breve termine una soluzione diversa per il caso di cui si è

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

parlato questa mattina e che ha interessato la stragrande maggioranza del popolo italiano.

Si è detto molto di un conflitto tra la ragione ed il cuore, tra la legge ed il sentimento, come se provare dei sentimenti e manifestarli fosse spesso un segno di debolezza. Forse provengo da una scuola, da una educazione e da una cultura che hanno dato molto spazio ai sentimenti: sono tuttavia convinta (ed in questo mi hanno confortato le dichiarazioni del ministro) che, come del resto ho accennato nella parte finale della mia interrogazione, si poteva forse interpretare in maniera diversa la legge. Mi pare che ciò trovi riscontro nelle affermazioni del ministro, quando ha rilevato che il sesto comma dell'articolo 9 della legge sull'adozione dà facoltà ai giudici di compiere un certo atto: essi potevano decidere di sottrarre la bambina, ma potevano anche decidere di non farlo!

Dicendo ciò non voglio minimamente (anche da questo punto di vista concordo con le affermazioni del ministro) negare la distinzione tra i poteri o creare una situazione di conflitto, affermando che la magistratura dovrebbe essere controllata o che i giudici dovrebbero essere contestati per il loro operato. Me ne guardo bene perché sono convinta che l'operato dei giudici è delicato e difficile e che la magistratura, nel rispetto della Costituzione, deve avere lo spazio ed il potere che le sono stati assegnati.

In questo contesto, però, entra davvero in gioco un interesse prevalente. Si è detto spesso (l'Associazione delle famiglie adottive ed affidatarie ha partecipato a dibattiti pubblici su tali questioni svoltisi alla televisione od in altre sedi) e si sostiene da più parti che quando si entra nel merito delle adozioni e degli affidamenti si deve cercare non un bambino per una famiglia ma una famiglia per il bambino, come se questi due interessi entrassero in conflitto o fossero separabili. Credo però che, se è vero che si deve cercare una famiglia per un bambino, occorra individuare anche una famiglia che dia garanzia di totale accettazione del bambino stesso.

Ritengo pertanto (e mi ha fatto piacere sentirlo confermare dal ministro) che, sebbene non sia stata avanzata alcuna richiesta di modifica della legge, sarebbe necessario rendere più chiare le procedure ed alcune importanti disposizioni della stessa, come quelle contenute nel capitolo III sull'adozione e sull'affidamento di bambini provenienti da paesi stranieri. È necessario che vi sia un gruppo di lavoro che si occupi di tali questioni per garantire che l'iter delle adozioni e degli affidamenti non risulti lunghissimo, impedendo di fatto l'adozione di molti bambini che sono costretti a vivere negli istituti. A questo proposito ricordo che un mio vecchio professore universitario del corso di specializzazione in psicologia (in cui ci occupavamo anche di problemi di neuropsichiatria infantile) affermava che la peggiore famiglia è migliore del migliore istituto.

I coniugi Giubergia hanno in un primo tempo — forse ingenuamente, imprudentemente o incautamente — costruito la loro richiesta su una supposta paternità, sperando poi di farla franca. Ma io credo che non dovrebbe essere questa la causa prima del giudizio di inaffidabilità o inidoneità dei coniugi Giubergia. Non accetto neppure che si rediga una sentenza sperando che sia esemplare solo perché non si vuole darla vinta ai furbi. Mi rifiuto di pensare che ci sia qualcuno che per simili ragioni giochi sul futuro di una bambina, sulla sua integrità psicofisica e quindi sulla sua capacità di crescere in un equilibrio armonico con se stessa e con il mondo che la accoglie e la circonda.

PRESIDENTE. Onorevole Fagni, il tempo a sua disposizione è terminato.

EDDA FAGNI. Concludo subito, signor Presidente, ma il tema è talmente appassionante da indurci a superare i limiti di tempo.

Ritengo, dunque, che si debba far riferimento non soltanto alla scienza giuridica ma anche alla scienza psicopedagogica. Vi sono testi più o meno sacri (da Freud a Jung, da Melanie Klein a Anna Freud, fino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

a Bollea), secondo i quali quello che è accaduto forse potrà costituire davvero un trauma per il futuro e per la crescita psicologica di questa bambina. Dobbiamo quindi riflettere sulla vicenda per cercare di correggere — e lo credo ancora possibile — le scelte effettuate.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotra ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01630.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, desidero innanzitutto esprimere la mia soddisfazione per la decisa e coraggiosa relazione svolta dal ministro Vassalli sul caso che ci interessa.

Anch'io, signor ministro, ritengo che si sarebbe potuto andare al di là di una rigida e severa applicazione della legge da parte dei giudici di Torino. Non è per favorire azioni furbesche che il Parlamento e l'opinione pubblica si sono mobilitati, bensì per sottolineare — come poc'anzi sottolineava la collega Fagni — che nei cuori di tutti gli italiani albergano dei sentimenti, i sentimenti di chi vuole che una legge sia applicata con umanità.

Tutto ciò non è avvenuto; siamo di fronte — come mi suggeriva poco fa la collega Silvia Costa — ad un sequestro di Stato, operato dai giudici nei confronti di un minore. È uno di quei classici casi che impediscono al parlamento di rimanere insensibile; per questo noi invochiamo l'adozione di tutte le iniziative possibili e necessarie.

Stavo pensando ad una di esse, signor ministro, costituita dalla previsione mediante decreto-legge del terzo grado di giurisdizione che potrebbe, nell'interesse generale, essere applicato a tutti i casi che ancora non sono definiti, fra i quali anche quello della povera Serena Cruz. L'istituzione di un terzo grado di giurisdizione — che tra l'altro è già previsto nell'impianto costituzionale — consentirebbe un recupero di questo e di altri casi, dando luogo ad una normativa finalmente dettata (come dovrebbe avvenire sempre in tali situazioni) dall'interesse del minore. Non

esiste una legge fine a se stessa, la quale sarebbe veramente una dura legge: le norme infatti non possono non tener conto dei sentimenti e delle esigenze sociali.

D'altra parte, se è vero — come è vero — che spesso il Parlamento si è mobilitato per adottare leggi di emergenza scaturite da eventi che richiedevano urgenti iniziative, non vedo perché (anche se apprezzo il profondo rispetto che il Governo ha dimostrato nei confronti del principio della separazione dei poteri e della non intromissione in quello giurisdizionale) non si possa trovare una soluzione che, in questo caso, salvaguardi anche alcuni beni sociali, del sentimento e, più in generale, dell'esistenza.

Ci troviamo di fronte all'esigenza di tutelare una creatura; gli specialisti di psicologia e psichiatria hanno più volte ripetuto che ella subirà un trauma molto forte che avrà conseguenze sul suo avvenire. Noi vogliamo salvaguardare questa creatura e insieme, simbolicamente, tutte le altre che si trovano in una identica situazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Berselli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01708.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, credo che il nostro plauso più incondizionato debba andare al Capo dello Stato, il quale è intervenuto autorevolmente in questa vicenda, ed al Presidente di questa Camera, onorevole Iotti, per alcune sortite coraggiose e critiche che ha posto in essere nei confronti dei magistrati di Torino.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non dobbiamo farci muovere più di tanto dal sentimento; dobbiamo stabilire se l'onorevole ministro di grazia e giustizia abbia fatto tutto quello che poteva in relazione a questa vicenda. Ho ascoltato con estrema attenzione, come egli meritava, il ministro di grazia e giustizia; devo però dire che la sua è stata (per altro non poteva essere che così, data la sua statura di giurista) una magnifica arringa difensiva. Ciò che ha affermato l'onorevole ministro avrebbe trovato miglior luogo in un tribunale o davanti alla corte d'appello di To-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

rino, cioè in un'aula giudiziaria, allo scopo di tutelare le sacrosante ragioni, non dico dei coniugi Giubergia, ma della piccola Serena Cruz.

Il problema che dobbiamo affrontare, onorevoli colleghi, è di valutare se il ministro di grazia e giustizia avesse allora la possibilità di incidere su una situazione gravissima quale quella di Serena Cruz.

Non voglio cadere nella retorica ricordando che in tempi passati fu varata una legge *ad hoc* per una persona che si trovava in prigione — e non desidero ricordarne il nome — che finì per avvantaggiare tanti delinquenti comuni. Sarebbe facile una battuta del genere: come allora trassero da quella legge profitto delinquenti comuni, così questa volta la stessa cosa sarebbe potuta accadere per esseri innocenti quali Serena Cruz e tanti altri bambini che si trovavano e si trovano nelle sue condizioni.

Tutti sappiamo che il tribunale dei minorenni pone a fondamento delle sue decisioni l'interesse dei minori: lei, onorevole ministro, ha ricordato che i giudici del tribunale di Torino hanno disatteso tale principio e non hanno neanche considerato se i coniugi Giubergia fossero o meno idonei a mantenere presso di loro la piccola Serena Cruz. Desidero ricordare ai colleghi che mi stanno ascoltando — e che forse non lo hanno letto — il provvedimento dei magistrati di Torino, pubblicato, se non vado errato, il 20 o il 21 marzo scorso da *La Stampa*, quotidiano di Torino.

Sono d'accordo con lei, onorevole ministro, quando rileva che in base alla legge vigente i giudici del tribunale di Torino avrebbero potuto adottare un diverso provvedimento. Però non l'ho applaudita, come hanno fatto altri colleghi, perché ero e sono fermamente convinto che così come i magistrati di Torino, nella loro discrezionalità, avrebbero potuto decidere in modo diverso, allo stesso modo lei, come ministro di grazia e giustizia, avrebbe potuto fare qualcosa di più.

I giudici, trincerandosi dietro una delle norme di cui alla legge n. 184 del 1983, hanno rilevato che l'articolo 44 non era applicabile, per cui non potevano adottare

un provvedimento diverso da quello che sono stati costretti ad emanare.

Concordo con lei, onorevole ministro, ripeto, quando afferma che avrebbero potuto decidere diversamente, ma i giudici con quel provvedimento, criticabile finché si vuole, si sono trincerati dietro la rigidità della norma e hanno sostenuto che l'articolo 44, cui avrebbero potuto rifarsi, non era applicabile perché non prevede il caso in oggetto.

Il nostro gruppo proprio il 21 marzo scorso non solo ha presentato una interrogazione, di cui sono primo firmatario, ma anche una proposta di legge chiedendole, onorevole ministro, di intervenire con un decreto-legge per anticipare la vigenza delle norme che avevamo sottoposto all'attenzione del Parlamento con la proposta di legge medesima.

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, il tempo a sua disposizione è scaduto.

FILIPPO BERSELLI. Mi avvio a concludere, anche se mi sembra che la collega che mi ha preceduto abbia superato il tempo assegnatole. Forse lei, Presidente, non ha ben controllato la durata del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, controllo il tempo di tutti gli interventi. Ho concesso all'onorevole Fagni 60 secondi in più, lei ha già superato di 20 secondi i minuti a sua disposizione.

FILIPPO BERSELLI. Dicevo che la nostra proposta di legge e la richiesta che avevamo avanzato di emanare un decreto-legge, onorevole ministro, costituivano la soluzione immediata non solo e non tanto del caso specifico della piccola Serena Cruz, quanto di quelli — e sono numerosi — ad esso analoghi. Non vorrei che un giorno Serena Cruz, quando ricorderà questa drammatica esperienza — speriamo che non abbia la possibilità di farlo, ma potrebbe accadere —, non solo si dollesse della decisione dei giudici del tribunale di Torino, ma anche del suo compor-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

tamento omissivo, onorevole ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Fiandrotti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01710.

Onorevole Fiandrotti, le ricordo che ha a sua disposizione cinque minuti.

FILIPPO FIANDROTTI. Dieci minuti, signor Presidente!

PRESIDENTE. No, per la replica alle interrogazioni il tempo a disposizione è di cinque minuti.

FILIPPO FIANDROTTI. Sempre peggio!

PRESIDENTE. Lo stabilisce il regolamento!

FILIPPO FIANDROTTI. Onorevole ministro, sono ampiamente soddisfatto della sua risposta e devo dire che ho apprezzato il grandissimo spirito di umanità in essa presente.

Desidero dichiarare immediatamente la mia grande incertezza nel parlare. Non ho cambiato completamente opinione, ma sono stato molto incerto in merito alla posizione da assumere in relazione al caso in esame, perché mi rendo conto che vi sono ragioni molto importanti, direi vitali, per il funzionamento del sistema giuridico, che nel caso specifico confliggono.

Alle ragioni che cercherò rapidissimamente di ricordare se ne aggiunge un'altra che lei ha sottolineato: non è possibile fare giustizia in un caso riconosciuto giusto.

Come ho già rilevato in un mio articolo (ricordo, tra l'altro, che non ho firmato il documento presentato e sottoscritto da altri trentanove deputati), in cui ho espresso un'opinione conforme a quella da lei formulata, il tribunale ed i giudici della corte d'appello di Torino sono degni di ogni rispetto non solo per le loro qualità, ma anche per la buona fama di cui godono per l'attività giurisdizionale esercitata in Piemonte, in particolare a Torino. So che essi si dedicano totalmente ai bambini, con spirito assolutamente imparziale, con af-

fetto ed interesse, facendo dei loro problemi l'occupazione principale. Potremmo anche ripetere quanto disse Antonio sul cadavere di Cesare («Sappiamo che Bruto è uomo d'onore»), ma in questo caso è necessario assumere una decisione diversa.

Il dramma che ci coinvolge è *in re ipsa*: da un lato vi sono i motivi della ragione (generali), dall'altro le ragioni dell'affettività (concrete); in questo dualismo si instaura il dramma generale.

Il pensiero filosofico moderno — mi dispiace di avere poco tempo per trattare questo argomento — testimonia in definitiva che la razionalità, di cui l'evidenza è l'aspetto centrale, è solo un dato di superficie rispetto ad una serie di forze che si muovono nel profondo e che sono, in genere, manifestazione di quella che Schopenhauer e Nietzsche chiamavano «volontà di potenza» e che noi potremmo definire più semplicemente «ragioni dell'emozionalità».

Tali ragioni profonde sono il *verum* vi-chiano, del quale — lo ribadisco — la razionalità e l'evidenza sono solo un dato apparente. L'intervento del legislatore, indispensabile per organizzare la comunità più larga esistente al di fuori di quella più piccola che si costituisce attorno all'effettività concreta, è dunque minato da un paradosso generale fatto di incomunicabilità, potremmo dire di «ininferenza» dell'intervento del giudice sul caso concreto. Non vi è comunicazione tra la legge generale ed il caso particolare: questo è il primo paradosso, al quale se ne aggiunge un altro.

La sentenza che lei ha poc'anzi ricordato, signor ministro, tende a confermare la volontà generale del legislatore e a dare un esempio agli altri appartenenti alla comunità non compresi nel caso concreto. La sentenza, data per il caso concreto, serve non tanto per questo, quanto per gli altri; pertanto tale deliberazione è di per sé ingiusta, perché non pertinente. Essa non può tener conto dell'affettività insita nel caso concreto e che sovente farebbe sospendere il giudizio dinanzi alle debolezze dell'uomo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

Il Vangelo sottolinea la necessità di non giudicare, ma ciò dipende proprio dalla separazione tra l'effettività e la razionalità, tra il caso particolare e quello concreto.

La sentenza deve disporre in generale; in quanto esemplare, non può essere giusta, cioè appropriata al caso concreto.

Infine, in merito al terzo paradosso che lei ricordava, debbo rilevare che il Parlamento sa qual è la sua soluzione giusta, ma non la può perseguire. Mi chiedo se questa sia una conseguenza che noi possiamo trarre.

Nel caso concreto il dramma risiede nell'incompatibilità tra la giusta sentenza emessa dai giudici (che è giusta, lo ribadisco, con riferimento all'applicazione dei principi sanciti dalle norme ed alla loro valutazione discrezionale riferita al caso concreto) in applicazione di una legge in sé buona, e la richiesta dei genitori di Serena (giusta perché fondata su un'affettività positiva nella sua ispirazione di fondo all'amore) assolutamente non contraddetta dal fatto che ne scaturiscono effetti positivi non solo per la bambina, ma anche per i coniugi Giubergia.

È un po' il dramma di Antigone e Creonte: Creonte rispetta ed applica la legge, mentre Antigone, per la quale tutti abbiamo parteggiato in tanti secoli, è la rappresentazione della giustizia del caso concreto.

Che cosa dobbiamo fare? Non voglio ripetere gli aspetti particolari; penso che un intervento legislativo possa essere ancora realizzato. Un intervento legislativo si espleta nel caso concreto per ragioni d'urgenza, per esempio in occasione di un terremoto: e questo, dal punto di vista della comunità nazionale, è stato un vero e proprio terremoto emotivo che ha inciso fortemente sull'opinione pubblica nazionale.

Non credo che si andrebbe ad interferire sulla separazione dei poteri, sul sistema giudiziario, mettendo in difficoltà il nostro assetto generale. Penso invece che questo intervento...

PRESIDENTE. Onorevole Fiandrotti, il

tempo a sua disposizione è terminato già da un minuto!

FILIPPO FIANDROTTI. Penso che questo intervento, in quanto compiuto da un altro livello, cioè ispirato dalla comunità nazionale (e non solo da quella piemontese locale, dalla quale parte la valutazione dei giudici piemontesi) non possa essere interpretato come una violazione del nostro sistema basato sulla separazione dei poteri.

Infine, desidero sottolineare l'esigenza di avviare un altro tipo di intervento: oltre all'ipotesi di prevedere un terzo grado nella giurisdizione in materia (e dobbiamo chiederci se in questo caso con un'azione del giudice civile si possa arrivare all'annullamento della sentenza del giudice minorile) vi è la necessità di operare un intervento legislativo sulle forme dell'azione stessa.

Mi rendo conto che nelle questioni emotive non si comprende mai se sia meglio procedere per tagli radicali o per tagli gradualisti: nulla è più incerto, negli affetti, di questa scelta che ciascuno di noi si trova ad affrontare nella vita. Tuttavia, è certo che queste forme hanno sovente impressionato in modo negativo la comunità nazionale e l'opinione pubblica in generale (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari dell'interrogazione Rodotà n. 3-01711 è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla replica.

L'onorevole Caria ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01712.

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto della risposta del ministro Vassalli, sottolineando che forse questa è una delle poche volte in cui un ministro della Repubblica italiana, rispondendo a documenti di sindacato ispettivo, abbia ottenuto il plauso da parte dei deputati. Io mi associo al plauso, e credo di poter approfittare di questa discussione per esprimere ancora una volta la mia più

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

grande considerazione, stima e rispetto nei confronti del ministro Vassalli.

Credo che egli — voglio dirlo per inciso — abbia fatto quanto era nelle sue possibilità per risolvere il problema; non avrebbe certamente potuto ricorrere all'emanazione di un decreto-legge (al quale faceva riferimento qualche collega) che avrebbe ulteriormente aggravato il rapporto tra Ministero di grazia e giustizia e magistratura, soprattutto in considerazione dell'estrema attenzione dell'opinione pubblica all'episodio.

Il caso di Serena Giubergia lascia sconcertati: è vero, i Giubergia hanno violato la legge, ed infatti il problema fondamentale riguarda proprio la violazione della legge. Ma quando hanno richiesto l'affidamento della bambina sono stati dichiarati idonei ad ottenere tale affidamento.

La sentenza — il ministro Vassalli ci ha letto qualche brano — è veramente sconcertante: si parla di monito, di insegnamento per il futuro, al fine di evitare che si verificano casi analoghi e per «non darla vinta ai furbi». Sono espressioni che ci lasciano esterrefatti, sono incomprensibili ed hanno avuto un giudizio negativo da parte dell'opinione pubblica. Credo che anche in questa sede sia necessario riconfermare il nostro giudizio profondamente negativo sulla mancanza di sensibilità umana dimostrata dai magistrati che hanno inteso applicare la legge in senso rigorosamente letterale.

Approfittando del dibattito odierno vorrei svolgere altre considerazioni. Il caso di Serena Cruz si inserisce nel problema molto più vasto dello sfascio totale della giustizia nel nostro paese. Ogni giorno si verificano episodi che ci lasciano sempre più sconcertati e perplessi. Vi è stato un momento in cui erano in auge le maxinchieste ed i maxiprocessi: il maxiprocesso di Napoli è stato preceduto da 836 arresti alla vigilia delle elezioni politiche del 1983. Risultò poi che 200-300 persone erano state arrestate per motivi assurdi, inconcepibili ed inammissibili, assai spesso per omonimia. L'opinione pubblica è sempre più sconcertata e lo stesso Parlamento ha più volte affrontato il problema;

tuttavia non è stato possibile comprendere come mai si sia arrivati ad una tale esasperazione.

Ma dopo quel maxiprocesso oggi sembra che la magistratura sia addivenuta ad una assurda interpretazione letterale del codice e ad un eccesso di garantismo che ci lascia preoccupati e perplessi. Voglio ricordare in proposito solo le sentenze del magistrato Carnevale della prima sezione della corte d'appello. Si è praticamente cancellato quanto era stato fatto, in periferia, dai tribunali, dalle corti di assise, dalle forze di sicurezza e dai carabinieri. Decine di centinaia di delinquenti comuni, noti come tali, sono stati rilasciati e rimessi in libertà, per interpretazioni giuridiche che non sempre ci convincono.

Ma non si tratta solo di questo. L'eccesso di garantismo della magistratura dà luogo ad alcune manifestazioni curiose, non ultima quella di ieri sera. Il magistrato che ha esercitato a Monza le funzioni di pubblico ministero nel processo tra il Presidente del Consiglio e Montanelli ieri sera, nella trasmissione televisiva di Enzo Biagi, si è pronunciato in maniera inconcepibile ed inaccettabile, lasciandoci estremamente perplessi. Non so se il ministro Vassalli abbia avuto occasione di seguire la trasmissione; se non l'avesse fatto sarebbe opportuno che ne procurasse una registrazione. Alcune espressioni del magistrato in questione non sono, a mio avviso, riferibili in questa sede.

Vorrei approfittare della occasione per esternarle una mia preoccupazione, signor ministro. Si parla di amnistia: spero che non si ricorra a questo strumento. Lo sfascio della giustizia è motivo di gravi preoccupazioni, ma se si dovesse arrivare all'amnistia solamente per rendere più accettabile l'applicazione del nuovo codice di procedura penale, si compirebbe un gravissimo errore che al solito, come già si è verificato numerose altre volte, avrebbe l'unico risultato di rimettere in libertà migliaia di delinquenti che tornerebbero dopo poco tempo a delinquere. Se si vuole cercare di sanare questo settore, credo che la legge ci dia la possibilità di intervenire caso per caso, amministrando la giustizia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

in modo più sereno, rispettando la norma, ma anche cercando di mantenere un minimo di aderenza alla realtà sociale del nostro paese (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Costa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per l'interrogazione Fronza Crepaz n. 3-01717, di cui è cofirmataria.

SILVIA COSTA. Colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta il ministro per l'approfondita e molto meditata risposta scritta data alla mia interrogazione del 28 marzo e naturalmente per la risposta fornita all'interrogazione presentata insieme con la collega Fronza Crepaz.

Si parlava prima di maxiprocessi. Devo dire, parlando anche come cittadina e non solo come parlamentare, che mi fa piacere che quello che poteva restare un miniprocesso sia diventato invece una maxiquessione, suscitando un'attenzione maggiore (che spero non sia solo episodica ed emotiva) sulle questioni che riguardano la tutela dei minori.

Ritengo fondamentali due affermazioni del ministro. Concordo innanzi tutto con lui quando afferma che alla luce dell'articolo 9 della legge n. 184 sarebbe stata possibile per i giudici un'interpretazione diversa (e questo era tra l'altro uno dei punti della mia interrogazione). Il collega Berselli ha affermato che il Governo avrebbe potuto con decreto-legge disporre l'ampliamento dei casi previsti nell'articolo 44. Io le faccio notare, onorevole Berselli, rifacendomi anche alle valutazioni espresse dal ministro, che probabilmente, se effettivamente da parte dei magistrati minorili di Torino vi fosse stata la volontà di interpretare in modo più aperto e, per così dire, più possibilista la legge sull'adozione, si sarebbe potuto farlo tranquillamente con il testo vigente, anche in assenza di una modifica pur auspicabile dell'articolo 44. Non devo difendere nessuno, ma mi sembra doveroso fare questa osservazione.

L'altro punto sottolineato dal ministro riguarda la critica che è stata formulata dai giudici minorili con la denuncia di una

sorta di invadenza del Parlamento e del Governo nei confronti dell'autonomia della magistratura. Nessuno di noi vuole attaccare quei giudici, ma come cittadini e come legislatori abbiamo il diritto di esprimere le nostre opinioni.

Riconfermo il pieno rispetto, da parte mia e del mio gruppo, dell'autonomia della magistratura, ma ritengo che in questo caso, proprio perché la legge lasciava spazio ad un'interpretazione diversa, i giudici avrebbero potuto decidere in modo differente, visto che non erano stretti da una norma troppo rigida. E credo che il legislatore abbia il diritto-dovere di richiamare il giudice a tenere presente anche lo spirito e non solo la lettera della legge (come invece mi sembra abbia fatto la magistratura minorile di Torino).

Passiamo ad un altro punto dell'interrogazione. Abbiamo formulato una proposta che certo è solo tale, in quanto noi parlamentari non possiamo inserirci all'interno di un processo giudiziario. Ciononostante abbiamo ritenuto di dover sottolineare due aspetti; in primo luogo quello della mancata nomina di un tutore filippino, non solo in base alla convenzione di Ginevra ma anche perché, se è vero quello che sembra aver affermato il giudice del tribunale minorile di Torino, e cioè che la bambina non ha tutti gli effetti la nazionalità italiana (perché non viene riconosciuta la paternità del Giubergia), non si capisce perché poi essa venga trattata come se avesse tale nazionalità nel momento in cui le si nomina quale tutore il presidente di una USL. Al formalismo rispondo, quindi se mi si consente, con il formalismo.

Nel punto 2) dell'interrogazione si chiede la nomina di una *équipe* di esperti. Vorrei far presente, anche se forse ciò esula dalle competenze del Ministero, che, di fronte a due pareri diametralmente opposti, quali quello del professor Andreoli e quello della psicologa nominata dal tribunale dei minori (l'uno che conferma le gravi turbe psichiche, l'altra che le nega), la bambina rimane priva di tutela. Se ci interessa davvero la sua condizione, occorre chiedersi chi — visto che si parla tanto di azione civile, per il risarcimento

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

del danno da parte dei giudici — promuoverà l'azione se la piccola Serena avrà dei traumi, come è facile immaginare solo avendo delle minime cognizioni di neuropsichiatria infantile. Non certo la nuova famiglia adottiva, che in qualche modo si troverà a dovere affrontare un problema «a valle». E certamente nessun altro è titolare di questa potestà.

Dunque, ci troviamo di fronte ad una bambina che in questo momento non gode di una efficace tutela.

L'*équipe* cui ci riferiamo dovrebbe pertanto espletare solo una perizia suppletiva per verificare se effettivamente corrisponda a verità che la bambina non corre alcun pericolo dal punto di vista psicologico. Personalmente esprimo in proposito tutte le mie perplessità.

L'ultima questione concerne la prospettiva. I colleghi Fiandrotti e Nicotra hanno avanzato delle ipotesi che posso condividere, tra cui quella di prevedere un eventuale terzo grado di giurisdizione in materia minorile — il ministro forse potrebbe approfondire questa proposta — e l'altra (che mi sembra però più un suggerimento da rivolgere a chi dovrà ricorrere ancora) secondo cui il provvedimento dovrebbe essere impugnato di fronte al giudice civile. C'è da chiedersi anche come mai si sia risolto incidentalmente il problema del riconoscimento della paternità, da parte di un tribunale dei minori che francamente non sembrerebbe titolare di una tale competenza.

A noi, come legislatori, spetta anche altro. Colgo questa occasione perché le Presidenze della Camera e del Senato, il Governo ed i gruppi parlamentari offrano maggiore ascolto alla richiesta (che

nell'ottobre scorso avevo avanzato a tutti i gruppi, ricevendo anche molte adesioni), di approvare taluni importanti progetti di riforma sulla tutela dei minori. Mi riferisco al disegno di legge Vassalli-Jervolino che è urgente anche nei confronti...

PRESIDENTE. Onorevole Costa, il tempo a sua disposizione è terminato già da un minuto.

SILVIA COSTA. Concludo, Presidente, facendo ancora un ultimo cenno alla questione del tutore. Con tutto il rispetto ritengo che il presidente della USL, non possa svolgere adeguatamente tale funzione nei confronti della minore.

Condivido poi le questioni sollevate dal ministro circa la modifica dell'articolo 8 della legge sull'adozione e ritengo opportuno, in merito all'adozione internazionale, prevedere forme diverse, anche con accordi bilaterali con i paesi dai quali proviene la maggioranza dei bambini adottati (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14,15.

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 18.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 1989

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 maggio 1989 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PIRO ed altri: «Ulteriore finanziamento dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche» (3869);

PACETTI ed altri: «Costituzione dell'istituto internazionale per le relazioni adriatiche» (3871);

MENZIETTI ed altri: «Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata alle calzature» (3872).

Saranno stampate e distribuite.

Conferma nell'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

La VI Commissione permanente (Fi-

nanze) ha richiesto che il seguente disegno di legge, attualmente assegnato alla X Commissione permanente (Attività produttive), in sede referente, con il parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, sia trasferito alla competenza congiunta della VI e della X Commissione:

S. 1240. — «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» (*approvato dal Senato*) (3755).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, la Presidenza ritiene che debba esser confermata la competenza della X Commissione permanente (Attività produttive) e che il parere della VI Commissione sia acquisito ai sensi del comma 1-*bis*, dell'articolo 73 del regolamento limitatamente all'articolo 20 ed al Titolo V.